

LXII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1995

Presidenza del Presidente SELIS

INDICE

Disegno di legge: "Norme sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali" (110). (Discussione e approvazione):

BALLERO, relatore	2166-2185-2187-2189-2190
	2194-2195-2198-2202-2203-2205-2206-2208
MACCIOTTA	2169-2208
AMADU	2170-2186-2190-2209
FRAU	2171
TUNIS MARCO	2172
MONTIS	2173
SANNA SALVATORE	2174
MASALA	2175-2191
MARTEDDU	2178
BERTOLOTI	2181-2189-2193-2196-2206
MANUNZA, Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione	2182-2204
BONESU	2190-2209
FLORIS	2191-2209
BIGGIO	2197
VASSALLO	2203-2204
CASU	2203
SCANO	2208
SANNA NIVOLI	2209
PALOMBA, Presidente della Giunta	2209
(Votazione per appello nominale)	2110
(Risultato della votazione)	2110

Disegno di legge: "Finanziamento ai Comuni ed ad altri soggetti pubblici per l'attivazio-

ne di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15" (115). (Discussione e approvazione):

VASSALLO	2222
MARTEDDU	2224
(Votazione per appello nominale)	2224
(Risultato della votazione)	2224
Proposta di legge Amadu - Carloni - Casu - Ferrarì - Manunza - Boero - Demontis - Falconi - Loddo - Lorenzoni - Obino - Montis - Granara: "Norme per il controllo della fauna selvatica" (69). (Discussione e approvazione):	
DIANA, relatore di minoranza	2210
BONESU	2212-2220
FOIS PAOLO	2213
BOERO	2214
MACCIOTTA	2215
FERRARI	2216
CARLONI	2217
ZUCCA	2219
(Votazione per appello nominale)	2220
(Risultato della votazione)	2221
Sul lavori del Consiglio:	
PRESIDENTE	2224

La seduta è aperta alle ore 17 e 06.

VASSALLO, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 luglio 1995, che è approvato.*

Discussione del disegno di legge: "Norme sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali" (110)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 110. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Ballero, relatore.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, presento al Consiglio il disegno di legge numero 110, così come è stato integrato e completato, con un lavoro molto intenso, della prima Commissione, nel rispetto dei termini fissati dall'ordine del giorno del Consiglio regionale. Il provvedimento, al di là della sua transitorietà, e quindi della limitatezza temporale dell'applicazione, costituisce, ad avviso della Commissione, un significativo primo atto di avvio della riforma degli enti regionali. La linea guida di questo provvedimento è quella di procedere ad una moralizzazione nelle nomine da parte della Regione, attraverso una cospicua riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione. Si tratta di consigli di amministrazione di enti di cui tutti (maggioranza e opposizione) ravvisano la necessità di una profonda riforma e, per queste ragioni, si è ritenuto opportuno procedere, entro il termine del 31 ottobre 1995, così come prorogato con la legge regionale numero 18 del 1995, alla nomina di organi snelli, in linea di massima composti di tre persone: il Presidente e due consiglieri di amministrazione. In taluni casi è stata prevista una composizione leggermente più ampia, ciò deriva non da una scelta discrezionale di ampliamento della composizione degli organi, ma esclusivamente dalla necessità di adeguarsi a prescrizioni legislative statali che determinano l'obbligo di una certa composizione degli organi di gestione di taluni enti. Mi riferisco, per esempio, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per il quale una norma statale, applicabile anche alla Regione Sardegna, prevede un organo di amministrazione composto di cinque persone, una delle quali nomi-

nata dal Ministro della sanità. In altri casi, la scelta di un leggero ampliamento del numero dei componenti (da tre a cinque, in un solo caso da tre a sette, ed è quello dell'ERSAT) deriva dalla necessità di rispettare alcuni principi cardine – siamo appunto in una fase di semplificazione, non ancora di radicale riforma – per i quali nell'organo di gestione dell'ente devono essere presenti specifiche professionalità, designate da organizzazioni sociali o dagli enti locali.

Questa, quindi, è la sola ragione per la quale si è derogato necessariamente a quell'indirizzo generale che il Consiglio aveva fissato, prevedendo l'ipotesi base di organi formati da tre persone. Proprio per la particolarità del momento in cui questo provvedimento interviene, la Commissione ha ritenuto non opportuno procedere a nomine di amministratori unici, anche perché, in una fase non solo di gestione, ma di riorganizzazione e di collaborazione con la Giunta, quest'ultima possa assolvere al ruolo fondamentale, fissato in un ordine del giorno del Consiglio, di predisporre un provvedimento organico di riforma degli enti regionali entro il 31 dicembre di quest'anno, di modo che, ai primi dell'anno venturo, il Consiglio sia in grado, dopo che per decenni si è parlato di riforma degli enti, di realizzare effettivamente questa riforma. Da un accordo politico più complessivo è nata anche la decisione di non anticipare in questa fase problemi di revisione dei poteri di nomina, pur se la maggioranza ritiene opportuno, ma credo che su questo concordi anche l'opposizione, in una ipotesi di enti riformati, creare uno stretto raccordo tra enti e Giunta regionale e, quindi, in ordine ai poteri di nomina si valuta non adeguato per il futuro il mantenimento della previsione di alcune delicate nomine in capo al Consiglio regionale. Questo è, però, l'orientamento per il futuro; orientamento che, ovviamente, andrà collegato con la previsione di più significativi e più incisivi poteri di controllo da parte del Consiglio regionale, e quindi anche dalle opposizioni, in ordine alla gestione degli enti.

La Commissione, ripeto, ha scelto di non modificare le competenze di nomina e, quindi, ha mantenuto nell'attuale proposta quelle ipotesi di nomine consiliari là dove le leggi istitutive degli enti le prevedevano.

Particolarmente significativo è l'articolo 3/19 del disegno di legge, che rafforza in questo periodo transitorio gli strumenti, le procedure e le occasioni di controllo a disposizione di tutti i consiglieri, e quindi anche di quelli di minoranza, in ordine all'attività degli enti. A tal fine alla relazione sull'attività degli enti, già prevista nella legge 14 del '95, che doveva essere inviata annualmente al Consiglio regionale perché, in una apposita seduta da tenersi entro il 30 giugno, esso potesse approfonditamente discutere sull'andamento e la gestione degli enti stessi, è stata data una cadenza trimestrale.

Il secondo comma della stessa disposizione incrementa il numero degli atti che già, in base alla legge regionale numero 14 del '95, dovevano, a pena di decadenza, essere trasmessi al Consiglio regionale per un opportuno controllo politico, e quindi non per interferire sulla gestione amministrativa degli enti e sull'emanazione dei relativi atti. Mi riferisco, oltre che agli atti di approvazione del bilancio, agli atti relativi agli acquisti di immobili, alla costituzione di società e all'approvazione di programmi generali di intervento degli enti.

Credo, quindi, che attraverso questa previsione di un potere di gestione degli enti che viene confermato in capo alla maggioranza, e attraverso la definizione transitoria di strumenti di controllo più efficaci anche per l'attività delle minoranze, si sia raggiunto un giusto equilibrio nel disegno di legge ora sottoposto all'esame dell'Assemblea. Voglio segnalare che alcuni principi possono considerarsi già validi per il più generale e ampio processo di riforma che dovrà essere avviato all'inizio del prossimo anno. Mi riferisco in particolare alle norme relative ai requisiti di nomina, che devono essere posseduti rispettivamente, e sia pure con previsioni differenziate, da coloro che vengono nominati presidenti degli enti e membri del consiglio di amministrazione. Mi riferisco ancora alla previsione che contiene un richiamo alla corrispondente disposizione statale sulla pubblicità delle situazioni patrimoniali, e alla previsione relativa al divieto di autonomia da parte dei responsabili degli enti in capo alle società controllate o partecipate dall'ente; procedura, questa, che in molti casi è stata ravvisata come un non legittimo né corretto comportamento da parte di coloro che

la Regione aveva preposto alla responsabilità e alla gestione di taluni enti. La legge segna anche un significativo avvio del rinnovamento, che questa legislatura ha posto tra gli impegni complessivi del Consiglio. Infatti, un'ulteriore previsione sancisce l'obbligo di rinnovo, almeno all'interno dello stesso ente, per coloro che, nominati prima del 30 settembre 1994, sono attualmente in carica nella gestione degli enti regionali. Un'altra norma è quella relativa alla ridefinizione dei compensi dei presidenti e dei componenti del consiglio di amministrazione.

La materia è sicuramente delicata, ma io credo che la posizione espressa dalla Commissione possa ritenersi equilibrata, perché attraverso una divisione degli enti secondo la loro rilevanza in termini di gestione complessiva delle risorse, di personale e altro, si sono individuate due categorie: gruppo a) e gruppo b), e mentre per i presidenti degli enti di gruppo a) si è prevista una indennità pari a quella corrisposta al coordinatore generale di un Assessorato regionale, per i presidenti degli enti di gruppo b) è stato previsto che questa indennità sia limitata all'80 per cento della suddetta indennità. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione, la Commissione si è posta il problema in un'ottica direi ancora una volta di efficienza e di oculatezza nell'uso delle risorse, ma che tenga conto dei compiti e delle responsabilità rispettive. Mi riferisco al fatto che gli ordinamenti precedenti per i componenti del consiglio di amministrazione prevedevano un'indennità forfettaria annua, ma questo si riferiva per esempio anche a consigli composti da venti o trenta persone. E' chiaro che in una logica del tutto diversa, cioè di consigli composti in via normale da tre persone, il ruolo dei due componenti del consiglio di amministrazione non è di mera e passiva partecipazione a più o meno frequenti sedute dell'organo collegiale, ma è un ruolo che in gran parte si può assimilare quasi a quello di un coamministratore delegato. Per questa ragione la Commissione ha ritenuto di indicare per i componenti del consiglio di amministrazione un compenso pari alla metà di quello previsto per il presidente dello stesso ente.

Voglio ancora sottolineare che per alcuni enti che hanno indubbiamente delle caratteristiche particolari, come gli enti di ricerca, tra cui, per

esempio, l'Istituto etnografico, la soluzione che ha adottato la Commissione è stata quella di prevedere un assetto gestionale efficiente in termini di conduzione amministrativa. Quindi non ha ricompreso le competenze scientifiche all'interno del consiglio di amministrazione, ma ha previsto che entro trenta giorni dalla composizione degli organi di amministrazione, gli enti, debbano nominare un comitato tecnico-scientifico, competente, ovviamente, a formulare le linee guida della ricerca scientifica e della ricerca applicativa. Questo comitato scientifico deve essere composto da persone che, per professione, nell'Università svolgono compiti di ricerca nei settori ovviamente contigui o simili a quelli nei quali opera l'ente in questione. In caso di mancata nomina del comitato tecnico-scientifico entro i trenta giorni stabiliti, da parte del consiglio di amministrazione dell'ente, è previsto, proprio perché si è ravvisata l'essenzialità dell'apporto tecnico-scientifico per la gestione di questi enti, che alla nomina provveda, in via sostitutiva, la Giunta regionale.

Credo di potermi avviare rapidamente alla conclusione di questa relazione sottolineando ancora che ciascuna delle numerose norme è riferita a uno specifico ente regionale. Perché? Perché nella composizione degli organi di amministrazione di ciascuno di questi enti era ed è necessario tenere conto delle complessive norme che agli enti stessi si riferiscono, sia di origine statale sia di origine regionale. Per cui è individuato il modo in cui il consiglio di amministrazione di ciascun ente va composto e sono indicate le specifiche professionalità o gli specifici riferimenti che devono provenire dalle organizzazioni sociali o dagli enti territoriali; riferimenti che, per taluni enti, ma non per tutti, sono una caratteristica essenziale.

Ancora due considerazioni: una è relativa al fatto che in questa previsione la disciplina sulla composizione degli organi si estende anche agli Istituti autonomi case popolari, che sono indubbiamente enti locali autonomi, agli Enti provinciali del turismo e alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo per le quali ormai già da dodici anni la legge statale numero 217 dell'83 ha previsto lo scioglimento. Questa deve essere quindi un'occasione per dare l'avvio al riordino delle competenze amministrative in materia di soggetti che

operano nell'attività turistica. Per queste ragioni i commissari straordinari hanno in legge attribuito anche il compito di contribuire all'avvio del processo di liquidazione che dovrà essere realizzato. Questo è un richiamo che credo a nome della Commissione vada fatto per un impegno da parte della Giunta regionale e da parte del Consiglio regionale ad operare in quelle iniziative legislative, in quelle approvazioni di leggi rispetto alle quali il legislatore regionale è già in ritardo, rispetto alle quali leggi quadro statali sono state approvate e sono in vigore e prevedono dei termini entro i quali le Regioni si debbono adeguare. In taluni casi, mi riferisco agli ERSU - anche se da questo punto di vista qualcosa è già contenuto in questa legge -, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, agli IACP, agli enti relativi al turismo, la situazione è abbastanza abnorme, perché si applicano anche in Sardegna le leggi statali, per effetto del fatto che il legislatore regionale non è ancora intervenuto nei tempi che ad esso erano attribuiti. Quindi questo è un richiamo ad un impegno legislativo che deve coinvolgere Giunta e Consiglio, anche in ordine ad altri aspetti che con questa legge non si era in grado di disciplinare, anche la Commissione ha ritenuto (ovviamente senza voti formali, mi riferisco ai *pour parler* intervenuti in sede di Commissione) meritevoli di essere normati senza ulteriori ritardi. Mi riferisco in particolare ai Consorzi interprovinciali per l'agricoltura e, secondo le osservazioni fatte da taluni componenti della Commissione, anche ai Consorzi industriali e ai Consorzi di bonifica. Questi sono settori in cui l'impegno legislativo deve essere programmato e attuato senza ulteriori ritardi.

Sempre con riferimento agli enti, ricordo ancora che le norme di attuazione approvate nel lontano 1979, con il D.P.R. 348, espressamente prevedono che le competenze delle Camere di commercio nelle materie regionali vengano esercitate dalle stesse sino a che il legislatore regionale non disciplina diversamente la materia e non attribuisce a sé o al sistema degli enti locali tali competenze. Sono trascorsi sedici anni e su questo ancora non vi è stato alcun intervento legislativo della Regione sarda. Infine, segnalo l'opportunità che venga messa a disposizione del Consiglio una scheda analitica per ciascun ente regionale, perché

l'avvio del processo di riforma richiede anche uno studio, non all'ultimo momento, da parte dei consiglieri regionali. La Commissione invita pertanto la Giunta ad un rapido e tempestivo aggiornamento di quelle schede un po' sommarie che sono arrivate in Consiglio, alcune non aggiornate perché riferite al 1993, altre successive ma molto sommarie, che sono comunque indispensabili per il corretto svolgimento non solo dell'attività di proposta da parte della Giunta, ma anche per l'attività di elaborazione e di decisione legislativa da parte delle Commissioni e del Consiglio.

Questi sono i caratteri fondamentali della legge all'esame oggi dell'Aula. Credo che sia importante che il Consiglio approvi questo provvedimento ed è questo l'auspicio di tutta la Commissione, perché veramente si dà un segnale politico molto importante. Al di là della limitatezza temporale dell'intervento esso rappresenta, infatti, insieme alle leggi numero 11 e 14 approvate quest'anno, un significativo avvio di quel processo di rinnovamento che tutte le componenti di quest'Aula hanno individuato come uno dei compiti fondamentali di questa legislatura.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghi consiglieri, intendo innanzitutto esprimere la piena adesione del nostro Gruppo allo spirito che informa questo progetto di legge e alle modalità con cui determinati principi sono stati trasfusi nella normativa proposta. Essendo l'unico in questo Consiglio che si è astenuto, non molti giorni fa, circa l'impegno fatto gravare sulla Giunta e sulla Commissione competente, con l'imposizione di date che mi sembrava problematico poter rispettare effettivamente, sono lieto di dare atto con lealtà che in questa prima fase quelle date sono state, invece, rispettate sia dalla Giunta sia dalla Commissione competente.

La mia astensione vorrei mantenerla per quanto riguarda le altre date, cioè la data entro cui la Giunta dovrà presentare al Consiglio le proposte concrete per il riordino e la ristrutturazione degli enti e, soprattutto, la data entro cui veramen-

te questa ristrutturazione diventerà una realtà concreta ad opera di questo Consiglio.

Detto questo, non posso che associarmi all'analisi che, con molta lucidità, ha testé svolto l'onorevole Ballero, come relatore e Presidente della prima Commissione, ma vorrei soffermarmi in particolare su un aspetto: ad un certo punto del dibattito in Commissione alcuni colleghi hanno posto l'interrogativo sui compiti che gli amministratori che verranno nominati sulla base di questa legge avranno nel periodo precedente il riordino strutturale degli enti; un periodo che tutti abbiamo convenuto in Commissione rappresenta veramente un momento di straordinarietà, per il quale si sono messi in opera dei meccanismi, con particolare riferimento alle possibilità di controllo da parte della minoranza, che attengono appunto al concetto di transitorietà e di provvisorietà di questo periodo, che dovrebbe protrarsi per circa un anno. Io vorrei sottolineare come esista, a parere nostro, l'esigenza che, a parte l'ordinaria gestione degli enti in questa delicatissima fase, a questi amministratori venga affidato un compito particolare, che peraltro è riportato nel testo di questa legge per quanto riguarda i commissari liquidatori degli enti provinciali del turismo e delle aziende di turismo. Noi riteniamo che, in genere, per tutti questi enti gli amministratori nel prossimo futuro, oltre a provvedere all'ordinaria gestione, dovranno offrire veramente un supporto alla Giunta per le sue proposte definitive di ristrutturazione degli enti, provvedendo ad una ricognizione puntuale della situazione patrimoniale dei rispettivi enti, della situazione del personale e di tutto quanto concerne l'attività di ricerca o i progetti in atto, soprattutto se questi ricevono un cofinanziamento da parte dello Stato e, vieppiù, da parte della Comunità europea. Sono, infatti, evidenti le difficoltà e i limiti che si frapporterebbero ad una modificazione dello *status* di questi enti o al loro scioglimento, per esempio, se non si prevedesse in anticipo che questa modificazione va coordinata con le attività in atto, di cui sarebbe oltremodo difficile distogliere i relativi finanziamenti in favore di altri soggetti o essere costretti, eventualmente, a rinunciarvi. Quindi io penso che l'attività degli amministratori, in questo periodo intercorrente, abbia anche questa finalità e metta in grado la Giunta, di formulare

uno scadenario delle proposte che intenderà concretare, perché non necessariamente tutti gli enti dovranno essere ristrutturati, accorpati o sciolti nell'identico periodo di tempo. Il Consiglio, di fronte ad un motivato e ragionato scadenario, potrà procedere con obiettività e con approfondimento delle singole tematiche alla modifica degli enti, che noi tutti auspichiamo.

Vorrei dire, in particolare, che il nostro Gruppo concorda con alcune norme che l'onorevole Ballero or ora richiamava, cioè quelle delle incompatibilità e dei requisiti che i futuri amministratori dovranno avere. Questo si proietterà anche sullo scenario degli enti definitivamente ristrutturati e sulla non rieleggibilità come amministratori dello stesso ente degli amministratori che oggi vanno a scadere. Sono tutte notazioni normative che debbono essere sottolineate, perché qualificano quel desiderio di chiarezza, di trasparenza e di modificazione di una situazione che non soddisfa questo Consiglio.

Non posso non chiudere il mio intervento rivolgendo, a titolo personale e del nostro Gruppo, un caldo ringraziamento ai funzionari di questo Consiglio, i quali hanno permesso che questi ristretti termini di esame del disegno di legge presentato dalla Giunta venissero rispettati. Alla loro collaborazione e al loro sacrificio rivolgiamo, quindi, un sentito grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghi consiglieri, intervengo molto brevemente per sottolineare alcuni aspetti, che ritengo meritevoli di rilievo. Dico preliminarmente che ho partecipato con la stessa lena, lo stesso impegno e la stessa continuità dei componenti la prima Commissione ai lavori, all'esame e all'approvazione di questo disegno di legge, pur non facendo parte della Commissione ma come osservatore, per l'interesse che la parte politica che rappresento aveva, perché questo disegno di legge avesse una specifica impostazione, ma anche perché la materia oggetto del provvedimento è attesa in quanto coinvolge e riguarda parti produttive e sociali estremamente importanti della nostra Isola.

Quando il Consiglio regionale, l'11 luglio '95, ha approvato l'ordine del giorno sullo snellimento della composizione degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali, fissando alcune tappe datate in modo chiaro e netto, credo che abbia compiuto un passaggio storico nella prospettiva a cui accennavo; passaggio storico che però va onorato per le responsabilità che abbiamo, ma anche per le risposte ai problemi che sono dovute in termini coerenti, trasparenti, di rispetto di quella parte della Sardegna a cui accennavo poc'anzi.

L'ordine del giorno citato indica, in particolare, la data del 31 dicembre 1995 come termine entro cui la Giunta regionale è impegnata a presentare organiche proposte di trasformazione e di adeguamento o scioglimento degli enti regionali. Mi pare, quindi, che ci siano le premesse, evidentemente c'è la volontà politica, per procedere secondo tappe ben precise. E se è vero che i tempi indicati nell'ordine del giorno sono stati rispettati dalla Giunta regionale, è anche vero che il disegno di legge originale in buona parte nulla ha a che vedere col testo che arriva oggi in quest'Aula, perché è stato modificato, integrato e migliorato, mi sia consentito, signor Presidente e colleghi consiglieri, secondo le proposte emerse in Commissione, avanzate non solo dalla maggioranza, ma anche dalle forze di opposizione. Questa volontà si è appalesata in termini molto chiari, proprio perché un po' tutti hanno condiviso la considerazione che questa fase di transizione, ma straordinaria, che porterà alla fase più concreta di riforma degli enti, richiede la partecipazione del Consiglio regionale in tutte le sue parti, maggioranza e opposizione. E per il fatto che, come accennava il collega Macciotta, si sia fatta marcia indietro rispetto ad alcuni principi che individuano chiaramente il ruolo di gestione rispetto al ruolo di indirizzo e di controllo, la Commissione, questa volta, su pressione forte e significativa delle opposizioni, ha giustamente previsto non l'obbligatorietà, ma la possibilità di controllo da parte del Consiglio regionale, al fine di consentire quindi a tutti i consiglieri di vigilare in questo periodo di straordinaria gestione degli enti, perché non siano compiuti atti e processi di gestione non coerenti con gli indirizzi generali della programmazione generale e delle direttive della Giunta regionale. Quindi c'è una responsa-

bilità in più che va assegnata, non solo alla Giunta regionale, ma anche al Consiglio, e da questo momento, probabilmente da domani, se il provvedimento passerà, in capo ad ogni consigliere regionale è posta la facoltà, che si configura anche come un dovere, di seguire la vita degli enti, perché sia davvero avviato quel processo di cambiamento che porti alla riforma generale degli enti strumentali della Regione. Questo è un passaggio importante che avrà una valenza economica e sociale, ma anche un interesse più generale, quindi noi dobbiamo essere consapevoli di compiere un atto che interessa la generalità della Sardegna.

Rimangono francamente molte riserve, da parte mia, in ordine alla formulazione finale di questo provvedimento; riserve derivanti dal fatto che, in qualche caso, con ostinazione, la maggioranza non ha accolto alcune proposte che avrebbero completato questo provvedimento, rendendolo coerente e adeguato all'ordine del giorno del Consiglio regionale che citavo poc'anzi. Quindi queste riserve rimangono anche perché, come accennava il relatore, il collega Ballero, sussistono delle ombre sulla legittimità di alcune norme, che riguardano in particolare la previsione degli organismi di gestione in alcuni enti, quali l'Istituto zooprofilattico, l'ERSU e gli Istituti autonomi case popolari, per i quali la legge istitutiva e poi le norme di trasferimento delle competenze alla Regione, prevedono la necessità di una normativa più completa, che non riguardi solo gli organismi di gestione, ma ne disciplini anche l'attività, in coerenza con le disposizioni statali. Siccome questa normativa è carente e la Regione è inadempiente sotto questo profilo, ci potrebbero essere addirittura motivi di rinvio da parte del Governo nazionale. Questo fatto mi lascia molto perplesso, perché avrei voluto, in coerenza con l'ordine del giorno, veder nascere una legge al di sopra di qualsiasi sospetto, in ordine a queste possibili eventuali illegittimità che andrebbero a frenare, evidentemente, gli obiettivi e gli scopi che il Consiglio regionale si è prefissato. Le date a cui io accennavo (dicembre '95, ma soprattutto 30 giugno del 1996) devono essere onorate con serietà, perché rappresentano dei riferimenti fondamentali, posto che si tratta di adempiere compiti di straordinaria importanza.

Quindi occorre, signor Presidente, cari colleghi, iniziare anche da questa fase l'individuazione delle regole (senza con questo voler evidentemente scimmiettare alcuni passaggi della vita politica nazionale, che non sempre fanno onore alla stessa classe politica nazionale): regole di comportamento e regole politico-istituzionali che valgano sia per la maggioranza, che per l'opposizione. Questo perché è ora di cambiare metodo di lavoro; è ora di scindere, evidentemente, il ruolo della maggioranza che deve governare dal ruolo del controllo da parte di chiunque faccia opposizione, perché solo con questa duplice funzione, ben delineata e resa più incisiva da nuovi strumenti di politica istituzionale, è possibile garantire la società civile, la società produttiva, gli elettori. E quindi già questa può essere un'occasione per assumere impegni, per creare le premesse per un tavolo delle regole che sappia rispondere ai problemi più importanti della Sardegna e sappia incidere nel futuro della vita economica e sociale della nostra Isola.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (A.N.). Onorevole Presidente del Consiglio, onorevole Presidente della Giunta, onorevoli colleghi, dalla lettura, devo dire molto affrettata delle norme sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali, ho appreso quali enti sono interessati alla composizione degli organi stessi. Un elenco lungo: sono ben sedici. Pertanto vorrei porre un interrogativo a me stesso e alla Giunta: come mai in questo elenco non compare l'Azienda delle foreste demaniali? Ho chiesto informazioni e mi è stato detto che questa Azienda gode di una sua autonomia tutta particolare, e quindi, per questo, dovrebbe rimanere al di fuori del provvedimento che noi questa sera stiamo esaminando. Ma se questo è giusto dal punto di vista formale, non è del tutto esatto dal punto di vista funzionale, se è vero come è vero che la determinazione dei ruoli, dei regolamenti, degli stipendi e di quant'altro attiene all'Azienda delle foreste demaniali è di competenza della Regione. Alla fin fine chi paga è sempre la Regione sarda. Questa Azienda purtroppo nel tempo è stata oggetto di critica, di

interrogazioni, di interventi da parte nostra come consiglieri regionali, ma anche da parte dei *mass media*. Ricordo anche, onorevole Presidente, che noi consiglieri regionali siamo stati vittime di alcuni personaggi che direttamente o indirettamente si rifanno a questa Azienda autonoma, e poiché questa legge che stiamo per approvare ha un carattere transitorio, se è vero che entro giugno '96 dovremo arrivare a definire una riforma organica del sistema degli enti regionali, io credo che sarà necessario riformare anche l'Azienda delle foreste demaniali perché possa essere meglio gestita in funzione di quelli che sono gli interessi della Regione sarda.

Onorevole Presidente, io ritengo che all'interno della Regione non debbano esserci corpi estranei incontrollati. Pertanto ho voluto porre questo interrogativo all'attenzione della Giunta affinché, nel momento in cui si procederà alla riforma dei vari enti strumentali, si prenda in considerazione anche questa Azienda, che non può continuare a configurarsi come un corpo estraneo alla Regione stessa. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marco Tunis. Ne ha facoltà.

TUNIS MARCO (F.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, vorrei aggiungere al dibattito alcune brevi osservazioni avendo partecipato ai lavori in Commissione su questo disegno di legge. Ribadisco il concetto espresso questa mattina sulle leggi che il Consiglio regionale sta varando, cioè in questa legislatura la maggioranza non ha ancora dato attuazione agli impegni che sono stati assunti nelle dichiarazioni programmatiche. Anche in questo caso, infatti, anziché agire alla radice del problema si è preferito operare un semplice snellimento della composizione degli enti. Certamente anche noi come forza di opposizione avevamo sostenuto la necessità di una riduzione della composizione di questi consessi, essendo ormai pleonastici e disorganici, però non ci si doveva fermare a questo aspetto; occorreva rivederne tutta l'attività e la funzionalità, perché gli enti regionali sono uno strumento per l'esecuzione di funzioni tipiche della Regione. Quello che ci accingiamo ad approvare più che una legge è un altro provvedimento

tampone, che si aggiunge a tutti quelli finora varati. Questo concetto continuerò a ribadirlo fino a quando, specialmente nella prima Commissione, non ci armeremo di coraggio stabilendo tutti insieme una programmazione dei lavori volta alla predisposizione di tutti quei provvedimenti che sono stati soltanto enunciati in tutte le dichiarazioni programmatiche dei Presidenti della Giunta. Si tratta di stabilire delle priorità fra le tante questioni da risolvere, però non credo che si possa considerare un grande lavoro quello che si limita a scalfire alcuni aspetti particolari. In Commissione abbiamo raggiunto un risultato parzialmente positivo: non c'è stato un muro contro muro tra maggioranza e opposizione, anzi su certi aspetti c'è stata unitarietà di vedute. Noi chiedevamo, in osservanza allo spirito unitario che era scaturito da un ordine del giorno approvato di recente, la massima collaborazione sullo snellimento degli organi di amministrazione e di controllo degli enti regionali. Certamente gli esponenti di maggioranza e di opposizione volevano non solo raggiungere l'obiettivo dello snellimento, ma anche vedersi partecipare dell'attività di controllo degli enti. In Commissione c'è stato un momento di scontro perché il progetto originariamente prevedeva che le nomine fossero tutte di competenza della Giunta regionale, lasciando all'opposizione esclusivamente la funzione di controllo. C'è stato detto che era ormai tempo di prendere atto che la maggioranza governa e l'opposizione, in pratica, sta a guardare. Abbiamo ribattuto che poiché gli enti strumentali rappresentano i bracci operativi della Regione devono seguirne l'esempio e la composizione: se nella Regione c'è una maggioranza e una opposizione, anche nella composizione degli enti deve essere presente l'opposizione. E' chiaro che questo poteva portare a uno scontro che non avrebbe permesso il varo del progetto di legge. Le nostre richieste erano volte ad ottenere innanzitutto che l'attività di controllo potesse essere svolta in due fasi (controllo preventivo e controllo successivo) da parte del Consiglio regionale, che alle forze di opposizione fosse garantita la presenza nei consigli di amministrazione, o in alternativa, che almeno nel Collegio dei revisori dei conti fosse garantita la presenza di un esponente dell'opposizione, in modo che si potesse assicurare comunque

un controllo di tipo economico, posto che i revisori dei conti possono partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione. La verità è che siamo riusciti a trovare un momento di equilibrio quando abbiamo mantenuto la presenza dell'opposizione dove già era prevista da leggi regionali oggi in vigore; abbiamo mantenuto anche di poter attuare un controllo preventivo tramite le Commissioni consiliari competenti, e questo noi lo reputiamo un aspetto positivo, sebbene non esaustivo di quelle che sono le nostre richieste. Quindi esprimiamo un giudizio, sia pure parzialmente, positivo. La maggioranza insite nel considerare principio ispiratore della riforma che tutti i poteri di nomina rimangano in capo alla Giunta regionale. Su questo aspetto non siamo d'accordo; occorre in una fase successiva fissare delle regole. Questo noi lo chiediamo non perché con la presenza dell'opposizione nei consigli di amministrazione di questi enti venga assicurata una cogestione, ma perché, così come nei consigli comunali viene assicurata la presenza dell'opposizione per un controllo dell'attività della maggioranza, così deve essere anche negli enti regionali. Alcuni ritengono che queste siano richieste di compartecipazione o di cogestione; non è così altrimenti la presenza dell'opposizione potrebbe essere garantita anche rimanendo a casa e inviando ai componenti la dovuta indennità. Non è a questo che noi aspiriamo. Recentemente è stato anche abolito l'Ufficio controllo enti al quale, quanto meno, venivano inviati i documenti relativi all'attività degli enti; ciò ha determinato di sicuro una semplificazione delle procedure, però corriamo il rischio di non poter assicurare il principio del controllo sull'attività degli enti.

In sintesi, ci dichiariamo parzialmente soddisfatti dei risultati raggiunti e chiediamo che con la riforma strutturale vengano individuati strumenti validi per tutti e regole corrette di democrazia compiuta tra maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Montis. Ne ha facoltà.

MONTIS (R.C.-Progr.). Signor Presidente, colleghi, pochissime osservazioni anche perché la dotta relazione dell'onorevole Ballero mi esime dal dire alcune cose. Dovrei fare delle osservazioni

che esprimono soprattutto delle preoccupazioni. Lo stesso Ballero ha detto che come primo atto occorre avviare la riforma, ma di riforma degli enti strumentali della Regione, quindi di un modo di incidere sulla realtà economica e sociale della nostra Isola, ne abbiamo sentito parlare sin dalla presentazione della prima Giunta Palomba. Primo atto che cosa vuol dire? Si stabilisce un limite temporaneo di questo primo atto e ci si propone di presentare intanto proposte di riforma e di attuare la stessa entro i termini di questo progetto di legge, oppure c'è l'intenzione di attuare un ennesimo rinvio, rimandando la tanto auspicata riforma della gestione economica degli enti, probabilmente alla dodicesima legislatura? Questa è una preoccupazione comune, sebbene non tutti la esprimiamo chiaramente. Sono inimmaginabili le cose che sono successe nei decenni scorsi, le responsabilità gravissime delle Giunte regionali che si sono alternate al Governo della Regione. Le nomine di numerosissimi consigli di amministrazione composti da personalità scelte per riferimenti politici, spesso anche per riferimenti di natura elettorale, hanno portato a situazioni gravissime, a sperperi di centinaia di miliardi, e soprattutto non hanno consentito di affrontare i problemi reali della gestione degli enti strumentali, dei quali poi l'amministrazione regionale si serve per attuare la propria politica. Avremmo preferito, presenteremo tra l'altro anche un emendamento in questo senso, che queste relazioni trimestrali non potessero essere giudicate a posteriori. A posteriori si possono solo fare delle critiche che non ci interessano: le critiche le facciamo tutti i giorni sugli atti dell'attività e della gestione dell'amministrazione regionale o dei singoli Assessorati. Ci interessa, invece, verificare come vengono utilizzate le ingenti risorse finanziarie di cui gli enti dispongono, per disponibilità propria o per trasferimenti dai bilanci regionali. Sono due questioni che preoccupano certamente e sulle quali necessita una riflessione, che non deve suonare adesione, perché la nostra preoccupazione è giustificata dai fatti. La Giunta regionale dovrebbe dirci già oggi, se non fosse spesso insensibile alle discussioni che avvengono in Consiglio, perché non è stato presentato il piano sanitario regionale, previsto per legge per il 31 marzo di quest'anno, e tutta

un'altra serie di provvedimenti.

Per questi motivi noi non possiamo essere completamente soddisfatti, anche se sono da considerare positivamente la riduzione drastica dei componenti i consigli di amministrazione e alcuni aspetti interessanti che possono costituire la base per un avvio della riforma a condizione però che vengano compiuti gli atti successivi. Ci saranno questi atti? Non lo sappiamo, rimaniamo in attesa. Per quanto riguarda le relazioni trimestrali il Consiglio, a nostro avviso, attraverso le Commissioni, deve avere la possibilità di avanzare proposte circa la gestione degli enti, e quindi di avviare con la riforma degli enti quella legislatura costituente di cui di tanto in tanto i colleghi della maggioranza parlano, ma che in questo Consiglio non si è ancora intravista.

Per questi motivi, onorevole Presidente, colleghi, signori della Giunta, noi ci asterremo dal votare questa legge, ritenendo tuttavia che, se in futuro la volontà di attuare la riforma verrà manifestata attraverso atti e non soltanto parole, la nostra posizione potrà modificarsi favorevolmente.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Mi pare che sia in fase di approvazione stasera un provvedimento estremamente importante, seppure transitorio. Io vorrei sottolineare lo scetticismo e, direi, in un certo qual modo, anche l'indifferenza che aveva accolto l'approvazione delle leggi numero 11 e 14, leggi che secondo alcuni di noi, soprattutto secondo chi in Commissione aveva lavorato alla loro predisposizione, contenevano delle potenzialità veramente importanti. Credo che siano, invece, passate inosservate, un po' in Consiglio, ma soprattutto fuori del Consiglio. Ebbene, oggi gli effetti, sia della legge numero 11, che era la legge che riguardava la scadenza, la proroga e la decadenza degli organi di amministrazione degli enti, sia della legge numero 14, quella che recava norme in materia di indirizzo, di controllo e vigilanza degli enti, stanno portando, con il disegno di legge in discussione, un altro tassello, nel senso che si sta procedendo allo smantellamento

di un sistema di sottogoverno e di potere che si era diffuso e radicato almeno negli ultimi vent'anni in Sardegna. Parafrasando il collega Montis, è da quando ero bambino che sento parlare di riforma degli enti, non soltanto dalle dichiarazioni del presidente Palomba, però non mi risulta che altri Consigli regionali abbiano in così poco tempo approvato provvedimenti dirompenti per lo smantellamento di questo sistema di governo. Certo non abbiamo ottenuto il massimo, e neanche dopo l'approvazione del provvedimento di stasera potremo dichiararci soddisfatti. E' un provvedimento transitorio, che nasce da un ordine del giorno approvato qualche giorno fa dal Consiglio, e che deve trasportarci sino all'approvazione di una serie di leggi di riforma organica, di ristrutturazione, di smantellamento o di accorpamento degli enti. Allora, la prima considerazione è che, trattandosi comunque di un provvedimento transitorio, non si poteva avere la pretesa di riempire questo provvedimento di norme fondamentali ed importanti di riforma generale. I punti sottolineati dall'ordine del giorno del Consiglio erano chiari e mi pare che si sia centrato complessivamente l'obiettivo. Voglio soffermarmi, però, su due norme fondamentali, a mio avviso. La prima: il divieto di riconferma nello stesso ente per il quale oggi vengono esercitate funzioni di amministrazione e di controllo con questo provvedimento. Significa l'azzeramento totale e generale di tutti i dirigenti in carica negli enti elencati nella tabella allegata a questo provvedimento. E' una norma che non è mai stata approvata precedentemente e alla quale non sono previste deroghe.

La seconda: il commissariamento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di soggiorno. Ricordo che il commissario dell'ente provinciale per il turismo di Cagliari è in carica da 23 anni e che nella passata legislatura l'assessore Marini, che passava per decisionista, tentò inutilmente di far approvare norme che in qualche modo intervenissero per la soppressione o per il rinnovo dei commissari degli enti provinciali per il turismo e per le aziende autonome di soggiorno. Questo provvedimento prevede dei commissari straordinari liquidatori, quindi, se verrà approvato, un altro passo avanti importante per predisporre il terreno per la riforma complessiva sarà stato

compiuto.

Un'altra considerazione riguarda l'operosità di questo Consiglio. Composto in massima parte da consiglieri alla prima legislatura, talvolta inesperti, il Consiglio ritengo sia stato spesso ingenerosamente criticato, perché anche solo questi tre provvedimenti – le due precedenti leggi numero 11 e 14, e il disegno di legge numero 110 in esame stasera – credo siano una chiara dimostrazione di capacità e di volontà di rinnovamento.

Vorrei fare un'osservazione anche sui risultati positivi che si possono ottenere quando vi è una stretta correlazione fra la Giunta e il Consiglio. Noi dobbiamo dare atto all'Assessore degli affari generali di aver tempestivamente presentato un disegno di legge che partiva dall'ordine del giorno del Consiglio. Dobbiamo anche dare atto che dopo gli iniziali contrasti sorti in Commissione vi è stato un dialogo proficuo tra l'Assessore e la Commissione e il risultato è il provvedimento che stasera abbiamo all'esame. Ciò significa che quando vi è sintonia tra Giunta e Consiglio si possono, anche in pochi giorni, affrontare questioni che, nel caso contrario, richiederebbero tempi molto più lunghi.

Vi è stato, inoltre, un proficuo lavoro fra maggioranza e opposizione. Io mi auguro che si tratti dell'inizio di una fattiva collaborazione, perché è chiaro che la modifica delle regole è un fatto che non può riguardare solo la maggioranza, ma deve riguardare anche l'opposizione. In prima Commissione non è la prima volta che questo succede; in questa occasione si è andati ulteriormente avanti.

Io inviterei i colleghi dell'opposizione, che anche stasera hanno manifestato ulteriori perplessità, a esaminare bene questo provvedimento e a considerarlo come un punto di partenza, non come un punto d'arrivo.

E' fondamentale che vi sia questa volontà di camminare insieme. L'ho detto in Commissione: io non sono convinto che sia sufficiente inserire in legge una data di scadenza per l'approvazione di certi provvedimenti. Se non vi è una volontà politica comune, noi possiamo fissare tutte le date che vogliamo, ma il provvedimento non verrà approvato. L'esame di questo disegno di legge, che ha segnato l'inizio di un nuovo modo di lavorare, si è

concluso in pochissimo tempo, proprio perché come dicevo prima, vi è stata una volontà comune di andare avanti, nonostante i contrasti che chiaramente sono emersi, però, ripeto, tutto questo noi dobbiamo considerarlo come un punto di partenza verso traguardi molto più importanti e compiuti di quanto non sia questo provvedimento di stasera.

L'ultima considerazione: anch'io mi associo alle considerazioni che faceva il collega Macciotta nel ringraziare i funzionari del Consiglio che ci hanno consentito davvero di portare a compimento questo lavoro straordinario.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Signor Presidente del Consiglio, signori Assessori, signore e signori, anche la legge in discussione è, per sua natura, legge di riforma. Tuttavia, sicuramente, quando tutti noi parliamo di riforma intendiamo riferirci alle leggi di riforma delle strutture, a quelle che incidono profondamente nella vita di un'istituzione. A fronte delle riforme, sia la maggioranza che la minoranza hanno un ruolo fondamentale; anzi, in relazione alle riforme, il ruolo della maggioranza e della minoranza è identico; è e deve essere considerato sullo stesso piano. Le regole, infatti, si possono scrivere, e si possono scrivere bene, soltanto quando esiste l'accordo tra maggioranza e minoranza su come esse devono essere scritte. E' chiaro che, con la precisazione che ho fatto prima, la legge in discussione, pur essendo legge di riforma, non ha la dignità di legge di riforma nel senso anzidetto; è una norma per sua natura transitoria, è destinata a durare al massimo otto o dieci mesi, perché ha ricevuto i suoi limiti temporali da leggi precedenti e da ordini del giorno votati all'unanimità in quest'aula.

Questa legge poteva accogliere indirizzi che avrebbero potuto o dovuto ispirare la futura riforma degli enti, oppure poteva non accoglierli. L'ordine del giorno non richiedeva né imponeva che questa legge transitoria avesse dei criteri ai quali ispirarsi. Tuttavia il disegno di legge presentato dalla Giunta, certamente non con l'intento di indicare dei criteri ispiratori della riforma, questi criteri e questi indirizzi li conteneva, perché nella

realtà prevedeva il trasferimento per intero del potere di nomina degli organi di amministrazione e di controllo alla Giunta regionale. Ma, ahimè, nulla, assolutamente nulla conteneva in merito ai controlli; mi riferisco, evidentemente, non al controllo contabile dei revisori dei conti, ma al controllo politico che il Consiglio, nella sua interezza, deve esercitare sull'attività degli enti strumentali della Regione e, quindi, sull'attività amministrativa della Giunta regionale. E' chiaro che, sul punto, si doveva aprire una polemica abbastanza pesante, in alcuni momenti anche piuttosto vivace. Bisognava, cioè, invertire la rotta. Era necessario, questo, alla minoranza, ma anche alla maggioranza; serviva ad individuare dei punti qualificanti alla stessa legge, ma, soprattutto, occorreva evitare che si innestassero in questa legge, che per sua natura era, come detto, di carattere transitorio, dei principi ai quali poi ricorrere per la legge di riforma, correndo il rischio di viziare fin dall'origine la legge stessa. Indubbiamente si sono confrontate due opinioni, perché si pensava che la partecipazione del Consiglio regionale all'elezione di consiglieri di amministrazione implicando, per un gioco che deriva dal metodo elettorale, la designazione di esponenti anche da parte della minoranza, potesse rappresentare dei pericoli di co gestione, in altre parole un ritorno al consociativismo. In realtà il consociativismo ha una sua collocazione storica ben precisa; tutto dipende dallo spirito con cui certe operazioni si fanno. Se la maggioranza allaccia degli accordi sotto banco con la minoranza, per raggiungere determinati obiettivi, è chiaro che si tratta di consociativismo. Se invece il tutto avviene alla luce del sole, a seguito dell'osservanza della legge che è stata votata dal Consiglio e come conseguenza di un voto, non vedo cosa di consociativo ci sia se, alla maggioranza, viene mantenuto il ruolo che le compete, e alla minoranza viene riconosciuta la dignità del controllo e dell'opposizione. Non si trattava, quindi, di un discorso né di posti nei consigli di amministrazione, né di posti nei collegi dei revisori dei conti; si trattava di affermare un principio che stenta, per la verità, in molti settori, ad affermarsi: cioè il principio in forza del quale, se è giusto, se è sacrosanto, se è più che legittimo che la maggioranza debba esercitare il governo, è altrettanto giusto, sacrosanto e più che

legittimo che l'opposizione sia messa nelle condizioni di esercitare per intero la funzione del controllo. Ora, se viene sottratta questa possibilità, non si agisce a vantaggio della maggioranza o delle istituzioni, ma si creano le premesse e i presupposti per i malgoverno; si creano i presupposti affinché il governo si trasformi in potere ed il potere pensi a perpetuare se stesso, perché sa di essere svincolato dalla possibilità del controllo. Il controllo esercitato nei termini della correttezza serve, invece, da stimolo all'attività di governo, ne garantisce la trasparenza e quindi, alla fine, l'esercizio della funzione di controllo è un qualcosa che torna, forse più utile alla maggioranza che all'opposizione, o alla minoranza. Ma quello che occorre anche precisare è che le due funzioni, in relazione all'azione amministrativa, hanno pari dignità: la dignità dell'attività di controllo dell'opposizione ha la medesima dignità dell'attività di governo. Se non si riconosce questa posizione di partenza, si finisce nell'incorrere in errori anche nella preparazione delle leggi.

Il disegno di legge che è stato proposto all'esame del Consiglio raggiunge questi obiettivi? A giudicare dal testo della relazione stilata dal Presidente della Commissione, questi obiettivi non sono stati raggiunti perché, mentre si riconosce che il disegno di legge, nei contenuti, è sostanzialmente limitato alla riduzione e alla razionalizzazione degli organi di amministrazione e di controllo, in realtà nella relazione traspare chiaramente quello che è l'intento che la maggioranza voleva conseguire, e che la minoranza molto opportunamente ha ritenuto di dover contrastare, cioè l'affermazione in forza della quale alla maggioranza giustamente spetta la funzione di governo, ed è detto, anche, se questo concetto è stato attenuato nell'intervento del relatore "e quindi non trasferendo, come dovrebbe avvenire nel momento del completamento del processo di riforma, tutti i poteri di nomina in capo alla Giunta regionale". Ebbene, se io confronto questa parte della relazione con quella relativa al controllo, ahimè, debbo dire che l'attività di controllo è messa in un angolino. Non viene, infatti, considerata nella prospettiva della riforma, in quanto è stato sottolineato che si tratta di un'eccezione di natura transitoria. Per cui, mentre da un lato si dà per scontato che il potere di

nomina debba essere interamente affidato alla Giunta, è ancora *sub iudice*, sotto discussione, se l'attività di controllo deve avere la stessa dignità dell'attività di governo. In che modo, infatti, debbo interpretare se non nel senso che nel contempo sono stati rafforzati gli strumenti, sia pure attagliati a questa fase provvisoria, di controllo da parte del Consiglio regionale, e quindi da parte di tutte le minoranze nei confronti dell'attività fondamentale? Non trovo, per quanto sia un segnale importante, che sia riservata pari dignità alle due funzioni. Ora questa differenza di ruolo, di collocazione, di posizione, traspare anche dal testo legislativo, perché, sebbene sistematicamente e correttamente dal punto di vista legislativo, l'attività di controllo trovi una collocazione nelle norme transitorie, in una legge che è di transizione per sua natura già di per sé non ci doveva essere il capo delle norme transitorie, in quanto tutto il testo è transitorio. Ma, io dico, se vogliamo mantenere uno schema mettiamo l'attività di controllo subito dopo l'attività di governo, così come puntualmente è stato chiesto in Commissione. Questo principio non è stato accolto, non so perché, forse perché poteva essere un segnale troppo evidente, ma non ho capito la ragione per la quale questa collocazione non sia stata riservata in quella sede. Ora, ciò detto, non è che non si possa cogliere il segnale di novità che la legge contiene, perché le cose che sono scritte permangono, e quindi il Consiglio potrà esercitare il controllo, se vuole, compiutamente. Ci saranno evidentemente da risolvere problemi interni all'organizzazione del Consiglio perché si possa venire immediatamente in possesso dei provvedimenti che provengono dagli enti. Gli enti, infatti, dovranno inviare gli atti oltre che alla Giunta regionale per l'esercizio del controllo di merito e di legittimità di determinati provvedimenti, anche al Consiglio. In questo caso però ciascun consigliere dovrà farsi parte diligente e procurarsi i documenti.

Io spero che questa attività di controllo possa essere esercitata e che a tal fine si possano avere con una certa tempestività i provvedimenti degli enti. Non vorrei che, come accade per le delibere della Giunta, arrivassero confusamente e spesso con notevole ritardo.

In realtà si tratta di intendersi su dei principi

che, tutto sommato, la legge contiene; o meglio, la legge non li contiene esplicitamente, ma i verbali dei lavori della Commissione stanno lì a dimostrare, e questo è stato trasfuso nella relazione, che gli indirizzi fondamentali della riforma degli enti sono stati individuati. Per cui la minoranza, e questa parte dell'opposizione in particolare, non ha assolutamente niente in contrario a che si affermino questi principi, anzi, li sostiene, e da lungo tempo. Io sono perfettamente d'accordo, pertanto, che il potere di nomina degli organi di amministrazione degli enti regionali venga riservato esclusivamente alla Giunta. Fa parte dell'attività di governo, si tratta di enti strumentali della Regione, quindi è giusto che tutta l'attività gestionale venga assunta interamente nel bene e nel male, nella responsabilità dalla Giunta regionale. Però fin da questo momento si deve essere precisi su un altro punto, cioè che il Consiglio dovrà avere strumenti o istituzioni di controllo efficaci, che naturalmente, facendo parte anche questo delle regole, dovremo tutti insieme individuare, minoranza e maggioranza. Non saremo noi ad individuare da soli, evidentemente, perché non possiamo farlo, concettualmente intendo dire, così come da sola la maggioranza non deve individuare gli strumenti di governo.

Io prendo atto, e più volte ho preso atto, che alcuni settori della maggioranza, in modo esplicito, altri un po' implicitamente, ma raramente con la chiarezza che l'importanza di questi temi invece richiederebbe, si richiamano alle regole e alla necessità che le stesse le scriviamo tutti quanti insieme. L'abbiamo sentito anche stasera in quest'aula, però è bene che anche la maggioranza – lo dico genericamente perché è antipatico individuare settori specifici – o il Consiglio nel suo insieme – perché non è detto che questo sia un difetto della sola maggioranza: può darsi che sia un difetto anche della minoranza, o potrebbe esserlo qualora diventasse maggioranza – sappiano, almeno su questo punto, come la pensa Alleanza Nazionale. Cioè anche la maggioranza deve fare queste affermazioni senza riserve mentali e senza mere logiche di maggioranza, perché la riforma, come ho detto prima, impone che le regole le scriviamo tutti insieme. E questa legge, sotto questo profilo, è considerata carente, per quanto contenga segnali

forti di cambiamento che non possono non essere apprezzati.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Signor Presidente, colleghi, il Presidente della prima Commissione ha presentato, direi con "accanimento didascalico", il disegno di legge numero 110 con le integrazioni, le modificazioni, le aggiunte che la Commissione, dopo un intenso lavoro, ha apportato. Mi pare che da quella esposizione risultino sufficientemente chiari sia gli obiettivi che la legge si pone, sia le modalità di intervento del Consiglio regionale, e che siano chiari e trasparenti anche i tempi di intervento previsti. Io pongo all'attenzione dei colleghi qualche considerazione che mi pare giusto fare in questa fase del dibattito. Intanto vorrei sottolineare che tutto questo è stato possibile grazie a un lavoro concorde, caratterizzato da momenti di profonda dialettica tra maggioranza e opposizione, a una collaborazione alta tra il Consiglio regionale, la Giunta regionale e l'Assessore agli affari generali, all'apporto dei collaboratori tecnici del Consiglio regionale, ai quali va dato atto di un altissimo senso di responsabilità, e dei collaboratori tecnici della Giunta regionale e dell'Assessore, che hanno seguito passo passo il lavoro della Commissione. Un modo di procedere che ha visto il superamento degli schemi e dei regolamenti interni del personale, al quale si sono adeguati volentieri, comprendendo il momento particolare che vive il Consiglio regionale, anche i collaboratori tecnici, sia del Consiglio che della Giunta. Quindi abbiamo ultimato i lavori nei tempi che il Consiglio aveva imposto, attraverso un ordine del giorno preciso, alla Giunta, alla Commissione ed a se stesso. Vengono così a cadere, seppure poco per volta, le perplessità dell'onorevole Macciotta, che sulle date si era astenuto e continua ad astenersi anche oggi; evidentemente l'onorevole Macciotta ha stipulato un patto con San Tommaso per cui se non vede non crede. Ma anche questo serve da stimolo, posto che tutto il Gruppo dei pattisti collabora attivamente con noi a formulare questo provvedimento.

Io sono convinto, cari colleghi, che noi abbia-

mo intrapreso la strada del cambiamento reale. Potremo anche minimizzare, tagliare, sminuzzare il nostro impegno, ma abbiamo iniziato davvero a percorrere la strada del cambiamento, non solo perché si è fatta un'operazione di decespugliamento, di snellimento degli organi di amministrazione degli enti, ma anche perché si è arrivati a questo momento particolare con alle spalle una serie di provvedimenti legislativi che hanno consentito questo approdo, seppure transitorio. La legge numero 11 ci ha impedito di cedere a quella sottile tentazione, a cui per decenni le Giunte e i Consigli regionali precedenti non avevano saputo resistere, di estendere il regime di *prorogatio* conferendo così la dimensione dell'eternità più che ai tempi agli uomini (mi pare che i commissari degli enti provinciali per il turismo risalgano all'ultima Giunta Giagu, e cioè a venticinque anni fa). Con la legge numero 11 abbiamo interrotto drasticamente questo andazzo, abbiamo imposto a noi stessi di perseguire l'obiettivo della riforma in tempi certi evitando la *prorogatio*. Con la legge numero 14 abbiamo avviato un nuovo modo di controllare l'attività degli enti e dell'amministrazione regionale nel suo complesso. E' stata cioè avviata, forse senza grandi clamori, forse più nella prassi che non nel senso della declamazione, una fase costituente. Ciò fa giustizia di frettolosi atteggiamenti liquidatori di questo Consiglio regionale, della sua attività e della politica in genere. Fa giustizia di atteggiamenti che emergono talvolta dalla società civile e anche dalla cosiddetta società degli intellettuali, che vedono questo Palazzo animato solo da furberie e da un senso di autoconservazione. Noi stiamo davvero avviando la riforma della Regione, anche con il dibattito di stasera, perché il disegno di legge numero 110 si fonda di fatto e cammina su un binario chiaro e preciso; si afferma il concetto nuovo, moderno, che il Governo si assume la responsabilità piena e totale, di fronte alla pubblica opinione e alle istituzioni, degli atti che compie direttamente, ma anche di quelli che compie attraverso i suoi bracci operativi, in questo caso gli enti regionali. Ma, contestualmente, il Governo garantisce su quello che si chiama "tavolo delle regole" che venga esercitato nella maniera più trasparente, più limpida, il ruolo del controllo. Io condivido molte delle cose dette po-

c'anzi dall'onorevole Masala, e ribadisco che non è un problema di opposizione e di maggioranza. Io vorrei che questo dibattito sul controllo e sul governo venisse in qualche modo sottratto alle chiusure e alle piccolezze di una visione circoscritta alla maggioranza o all'opposizione. Le regole, il controllo, sono un problema che riguarda l'intero Consiglio regionale, e se stiamo avviando la riforma è perché si è giunti alla saturazione e l'assenza di controllo è risultata a tutti noi ormai insopportabile. A mio avviso la legislazione che presiedeva all'attività degli enti, che stiamo in qualche modo modificando e cambiando, era ispirata più alla filosofia illuministica delle monadi, senza porte né finestre, che a un sistema di controlli aperti e trasparenti. La situazione è diventata intollerabile quando abbiamo compreso che gli enti regionali si attivavano non solo sganciati da un sistema di controlli, che non esisteva, ma debbo dire soprattutto sganciati dagli indirizzi di governo. Questo era ed è il punto nodale. Quindi le due idee, le due proposte, le due visioni devono marciare di pari passo; sono come due binari che devono reggere il vagone di questo grande campionato che sono gli enti regionali. Lo snellimento si può conseguire attraverso una base concreta di indirizzi di governo e un'effettiva capacità di controllo. E questo non è, onorevole Masala, un concetto transitorio; questa non è un'idea strategicamente legata al superamento di questo dibattito nell'imminenza delle vacanze estive. Questo è un problema di fondo del Consiglio regionale, perché è inerente al suo rapporto con gli organi di governo, ma è un problema di fondo anche della società sarda nel rapportarsi con il potere che si esprime attraverso la Regione. Quindi quella di cui si parla non può essere una fase transitoria; è una fase preliminare perché, secondo la nostra idea, verranno rafforzati gli strumenti legislativi che daranno agli organi operativi, agli enti strumentali, la capacità di rispondere agli indirizzi di governo e allo stesso governo della Regione. E, in definitiva, il giudizio finale degli elettori sul governo della Regione verrà espresso anche in base agli atti di governo che gli enti compiranno. È importante, però, che l'attività di controllo venga svolta dal Consiglio regionale nella sua interezza, e il 29 bis l'abbiamo pensato non per dare un contentino transeunte ad un'opposi-

zione riottosa, ma proprio perché è l'intero Consiglio regionale che ha la necessità di esercitare il potere di controllo sugli enti. Credo, pertanto, signor Presidente del Consiglio, che questa Assemblea regionale dovrà dotarsi di una strumentazione più moderna, più attiva, più stringente, per adempiere questa funzione.

Questi sono gli obiettivi, già raggiunti nel nostro dibattito, che io vedo come orizzonte vicino nella nostra azione amministrativa, e che faranno parte integrante delle leggi di riforma generale. Sono obiettivi di certezza; a questo dobbiamo lavorare, questo è davvero il tavolo delle regole al quale intendiamo partecipare. Altro che commistione di poteri! Altro che cogestione! Altro che consociativismo! Quelli sono momenti della nostra storia ormai superati, che ci siamo lasciati alle spalle. Noi andiamo avanti; andiamo avanti anche sui tempi perché abbiamo voluto reintrodurre nel disegno di legge la data del 30 giugno 1996 non per esorcizzare una scadenza che si avvicina, ma perché crediamo che quella data vada mantenuta. Questa è, infatti, solo una prima fase della riforma, la riforma va compiuta; la fase costituente che non è stata, come dicevo prima, declamata con atti solenni, sta procedendo a piccoli ma anche a grandi passi nel lavoro del Consiglio regionale. A quella data ci dobbiamo arrivare, è l'impegno che assumiamo anche con l'approvazione di questa legge che contiene questa indicazione concreta e precisa per noi, per la Giunta e per la pubblica opinione. Entro giugno del 1996 noi dovremo aver compiuto la riforma degli enti regionali.

Avevo qualche perplessità, colleghi, su un certo appesantimento della legge, mi sembrava che il progetto di legge presentato dalla Giunta rispondesse meglio all'esigenza di snellire gli organi amministrativi e di introdurre alcuni elementi concreti di riforma. Da quel progetto, che affermava che il principio che la determinazione dei criteri di nomina e le nomine fossero di competenza esclusiva della Giunta, emergeva l'introduzione diretta e immediata di una visione nuova e diversa, che io condivido, della gestione del potere regionale. Forse il disegno di legge era carente per quanto riguarda il sistema dei controlli, forse il sistema di governo doveva essere coniugato con il sistema dei controlli; abbiamo, comunque, trovato

un punto d'incontro che, ripeto, non è transeunte, ma deve supportare la base stessa del nostro procedere nella fase di cambiamento. Nutrivo perplessità soprattutto sull'appesantimento di alcuni articoli della legge, per esempio quello inerente ai comitati tecnico-scientifici. Il rapporto fra cultura e potere, fra scienza e potere, fra intellettuali e potere è un tema vecchio quanto il mondo, è una parte della storia politica, italiana soprattutto, che ha appassionato studiosi e politici.

Io credo che anche su questo in qualche modo in Sardegna occorra fare un po' di chiarezza, perché ritengo che la cultura debba essere sganciata dal potere, debba essere un contro potere, debba muoversi su una linea di controllo severo del potere; essa deve costituire il punto di riferimento della coscienza critica, che è diffusa nella società civile, verso le forme di potere. Escludo che la cultura possa essere asservita in alcun modo al potere, o che debbano essere messe sul campo formule legislative che possano neanche ipotizzare che la cultura sia messa sul libro paga del potere. Dobbiamo liberare la nostra mente da questa visione, che è ormai un retaggio dal passato.

Nutrivo perplessità sulla formazione dei comitati scientifici perché nella prima stesura del provvedimento si prevedeva che essi fossero nominati direttamente dalla Giunta, cioè dalla fonte, dalla centrale del potere, quindi asserviti ad essa. Anche su questo abbiamo trovato un punto d'incontro, che è condivisibile per certi versi. Io mantengo le mie perplessità, ma naturalmente voto a favore perché alcune soluzioni rispondono al disposto delle leggi istitutive di alcuni enti per i quali è stato previsto il comitato scientifico. Sono leggi istitutive, si badi, che risalgono agli anni sessanta e settanta, cioè alla preistoria politica, a una stagione in cui la commistione fra cultura e potere era un fatto fondante della stessa società civile e anche della legislazione. Io ritenevo che si dovesse tagliare questo cordone ombelicale, e lo ritengo ancora. Ritengo che la scienza debba dare un contributo alle leggi, alle regole, all'esercizio del potere: un contributo libero, severo e critico. Il concetto di egemonia ormai è un concetto crepuscolare, superato dalla stessa cultura marxiana; non esiste più, è finito. Collocare e racchiudere il concetto di egemonia, bloccarlo dentro il potere mi pare una

fase che abbiamo già superato. Dobbiamo chiedere alla scienza sarda, agli intellettuali sardi, alle università sarde, di esercitare nella massima libertà la funzione di stimolo verso il Consiglio regionale, che fa le leggi, verso la Regione, che esercita, coi suoi atti, il potere di scelta. Abbiamo trovato un momento di sintesi individuando alcuni comitati scientifici direttamente eletti dai consigli di amministrazione. Può essere anche questo un momento di transizione, ma io credo che, nella fase di riforma generale dobbiamo pensare, il mondo della cultura sarda deve pensare a forme diverse di partecipazione al dibattito regionale. Io credo che non dovremo più pensare a comitati scientifici appesi ai consigli di amministrazione, per contribuire in settori particolari, specifici, e come tali molto settoriali, alla produzione e diffusione degli atti di governo della Giunta regionale. Avevo delle perplessità, le ho superate nel momento di sintesi perciò voterò favorevolmente anche gli articoli del disegno di legge numero 110.

Aggiungo brevemente, colleghi, che questo tentativo che stiamo attuando non è un puro esercizio di ingegneria istituzionale, slegato da ciò che si muove in Sardegna e dalla complessità dell'economia regionale; significa, invece, incidere sullo sviluppo della Sardegna. A nessuno sfugge che stiamo parlando dell'Ente Minerario Sardo, dei tanti e variegati enti che si occupano di turismo, di quei molteplici enti che si occupano di agricoltura e di ricerca in agricoltura, e così via; stiamo cioè parlando delle stesse strutture portanti dell'economia regionale. Noi vogliamo incidere nell'economia della Sardegna, vogliamo modificare il rapporto tra l'ente Regione e l'economia della Sardegna, vogliamo sganciare l'economia reale dal potere politico per consentirle, con le forme più moderne di aiuto, di entrare in Europa, liberandola dalle strette della burocrazia degli enti regionali, i quali come sappiamo e abbiamo visto anche nelle settimane scorse, sono pozzi di San Patrizio, senza fondo, atti solo a consumare danaro pubblico.

Questo per noi rappresenta l'avvio della riforma. E' nostro intendimento rispettare il calendario prestabilito: è una sfida per il Consiglio regionale, prima di tutto, per la Giunta, che ha nel suo programma costitutivo (nei suoi cromosomi, stavo per dire, ma mi sembra un po' esagerato) la

riforma della Regione, ed è una sfida per la maggioranza e per l'opposizione. Quel tavolo delle regole che abbiamo messo su, in maniera, come dicevo prima, non declamata ma praticata, manteniamolo; manteniamo questo contatto perché abbiamo gli stessi obiettivi. Ed io credo che facendo questo – lo dico all'onorevole Tunis – avremo già onorato la prima fase della legislatura. Noi non passeremo inerti la prima fase della legislatura, intendo noi maggioranza, naturalmente, perché l'onorevole Tunis è libero di dire che l'opposizione sta vivendo in maniera inefficace ed inerte la prima parte della legislatura. Vorremmo, però, che tutto il Consiglio potesse dire, a metà della legislatura, e cioè il 30 giugno del '96, che questa prima fase è stata valorizzata e onorata da un processo nuovo di legislazione e di cambiamento della Regione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bertolotti. Ne ha facoltà.

BERTOLOTTI (F.I.). Signor Presidente, colleghe e colleghi del Consiglio, ci aspettavamo certamente qualcosa di più sulla strada vera delle riforme e del cambiamento da questo provvedimento. Una democrazia realmente moderna si fonda sul principio, o meglio su una concezione dei ruoli fondamentali: la maggioranza governa, l'opposizione controlla e prepara l'alternanza. Sulla base di questi principi, questo disegno di legge, peraltro totalmente riscritto dalla Commissione consiliare competente è ancora deficitario, sebbene qualche passo avanti sia stato fatto rispetto al passato.

Sembra che questo Consiglio abbia il timore di affrontare con decisione la strada delle riforme; tardano a sciogliersi i nodi fondamentali, questi nodi gordiani per i quali, evidentemente, occorre mutare il sistema felicemente utilizzato da Alessandro Magno circa tremila anni fa: diamoci un taglio netto anche noi. Ciò non di meno, dicevo, qualche passo avanti è stato fatto, a cominciare dall'introduzione dell'articolo 3/19 sui controlli e la trasparenza degli atti amministrativi degli enti regionali. Certo tante altre situazioni nel complessivo sistema degli enti e delle autonomie locali saranno da rivedere; tante secche di clientelismo e di carrierismo politico da sistemare in maniera

diversa. Approvata questa legge, questo Consiglio sarà chiamato a legiferare sulla riforma di tali enti, che è cosa ben diversa da una semplice riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione. Ritengo, peraltro, che tali riforme devono prima passare da una rivisitazione, a cominciare dalle regole, attorno ad un tavolo paritario, dalla rivisitazione della politica di sviluppo di questa Regione e da una rinnovata funzione degli enti regionali esistenti ed eventualmente di altri nuovi che si dovessero rendere necessari dalle mutate esigenze della società sarda. Ciò che non dobbiamo fare, signor Presidente, è dare un colpo di spugna, continuando magari ad accentrare le funzioni nell'ambito degli Assessorati, in nome di una non meglio specificata funzione moralizzatrice, alla politica di decentramento e di necessaria specializzazione di alcuni settori. Produrremmo solo danni e ulteriore mal funzionamento dell'apparato regionale, già così pesantemente ritardato e burocratizzato, e causa non secondaria dei ritardi accumulati sulla strada dello sviluppo. I dati tristi, direi tragici della spesa regionale, con appena il 20 per cento circa del bilancio impegnato in questi sette mesi del '95, cifre che calano ancora più considerevolmente nell'aspetto pagamenti, ci dicono chiaramente quali strade percorrere. In un'isola come la nostra, con i risultati economici che le nostre povere imprese riescono a conseguire a costo di enormi sacrifici, con i carichi fiscali che caratterizzano il nostro sistema di prelievo, tenere i fondi nel cassetto, non consentire una rapida circolazione monetaria, reimmettendo prontamente quanto prelevato al contribuente nel circuito economico, forse consente riduzioni e controlli dell'inflazione, ma provoca certamente miseria, fame, fallimenti, ripresa dell'emigrazione, disperazione. Oggi ci stiamo assumendo una grande responsabilità: quella di dare corpo alle attese e alle speranze della Sardegna; stiamo dando un messaggio, stiamo prendendo un impegno.

Mi auguro che sapremo percorrere questa strada, quella delle riforme, con decisione, senza infingimenti, con il coraggio di lasciarci alle spalle i piccoli grandi interessi di parte politica – lo dico all'onorevole Marteddu – per avviarci, con passo spedito, in direzione dello sviluppo e di una chiara e definitiva caratterizzazione occidentale della no-

stra Isola.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia di reciproca soddisfazione, in quanto ascrivibile ad una comune dimostrazione di responsabilità e di impegno, sia da parte della Giunta regionale nella sua collegialità, sia da parte di tutti i componenti della prima Commissione consiliare, del suo Presidente e dei funzionari del Consiglio, l'aver portato in Aula per la discussione un provvedimento per la cui presentazione l'ordine del giorno dell'11 corrente mese accordava alla Giunta il breve termine di appena sette giorni. E la soddisfazione viene anche dal fatto che il provvedimento costituisce un primo significativo momento di quell'importante processo di salutare riforma dell'istituto autonomistico da tutti auspicato per ridare slancio, smalto e credibilità a una autonomia ormai appesantita da modi organizzatori e da metodologie di funzionamento non più in linea con le mutate esigenze politiche, sociali, economiche e tecnologiche nel frattempo maturate. Non è senza significato, poi, che tale momento, come ricordavano l'onorevole Ballero, nella sua circostanziata relazione e l'onorevole Marteddu, ha i suoi più recenti e diretti presupposti normativi nelle leggi regionali numero 11 e numero 14, rispettivamente del 3 e 15 maggio 1995, nonché nella successiva legge regionale di proroga approvata il 7 luglio 1995, abbia per oggetto non il centro decisionale operativo della politica amministrativa regionale, vale a dire la Giunta e la struttura organizzativa e burocratica dei suoi diretti uffici, bensì le proiezioni della sua periferia strumentale, come nel tempo via via costituitasi e sedimentatasi attraverso la creazione di vari enti, istituti e aziende autonome della Regione. Dico che non è senza significato, in quanto il progetto di legge oggi all'esame rappresenta un primo e concreto avvio alla metodologia di riforma già annunciata nelle di-

chiarazioni programmatiche rese in quest'Aula dall'onorevole presidente Palomba, all'atto dell'insediamento di questa Giunta, il 23 giugno scorso, circa il perseguimento del nuovo modo di essere della Regione nei suoi rapporti con la società, con l'economia e con il sistema delle autonomie locali. Una metodologia precipuamente incentrata sui basilari principi di democrazia e di efficienza rispettivamente sanciti dagli articoli 1 e 97 della Carta costituzionale, nonché sui principi di sussidiarietà soprattutto ricavabili dalla legge di riforma numero 142 del 1990. Principi che, evidentemente, non possono trovare agevole e compiuta attuazione se non razionalizzando prima la periferia strumentale della stessa amministrazione regionale, per rimuoverne ogni eventuale incompatibilità e per ripulirla dei molti limiti e incrostazioni in essa rilevate, e operando in via preliminare un'iniziale e drastica riduzione degli organi di gestione della periferia strumentale.

Questo è quanto previsto dal disegno di legge oggi in Aula, per poi approfondire per ciascun ente strumentale – e questa sarà materia dei successivi provvedimenti – l'esame delle relative funzioni e l'eventuale utilità o la possibile loro riassunzione da parte delle strutture centrali dell'amministrazione, ovvero del possibile loro trasferimento al sistema delle autonomie locali, per pervenire quindi in ogni altro diverso caso alla finale costituzione di nuovi soggetti abili ed efficienti nei settori dell'assistenza e della sperimentazione agricola, del turismo e dell'artigianato, della gestione delle risorse idriche, dei trasporti, della promozione di imprese, eccetera. A consentire l'odierno esame in Aula del provvedimento ha certamente contribuito una inusitata maratona di laborioso e intensissimo impegno, sia in sede di Giunta che in sede di Commissione consiliare, la piena consapevolezza in tutti maturata circa l'importanza della posta in gioco e soprattutto la ferma, convinta volontà politica responsabilmente dispiegata da entrambi i settori della maggioranza di governo e dell'opposizione, in un corretto rapporto di dialettica distinzione tra ruolo propositivo di governo e ruolo critico costruttivo della minoranza.

Le impegnative esigenze di riforma, che ormai incalzano sugli scenari della politica regionale, per i molti problemi da risolvere sono oggettiva-

mente destinate a coinvolgere a lungo e in profondità una legislatura per molti versi definibile di rinascita, di ricostruzione autonomistica. Risulteranno sicuramente beneficate, se anche in futuro tale distinto rapporto dialettico tra maggioranza e opposizione sarà capace, anche a fronte dei grandi risultati di pubblico interesse che ne deriveranno per la collettività, di ulteriormente intervenire con l'apporto delle sue costruttive sinergie, senza con ciò ingenerare non ammissibili forme di consociativismo e di cogestione sia palesi che occulte. A tali valide sinergie sono per l'appunto riconducibili l'approccio e i concreti risultati positivamente verificati in sede di prima Commissione consiliare sul provvedimento oggi in approvazione. Rispettosa dell'impegno politico posto dal menzionato ordine del giorno dell'11 corrente mese, la Giunta aveva elaborato e rimesso al Consiglio un provvedimento massimamente semplificato nella forma e nei contenuti. D'altra parte la stessa logica del provvedimento richiesto dall'ordine del giorno del Consiglio suggeriva alla Giunta di non addentrarsi in questa sede in problematiche afferenti alla riforma vera e propria, evitando non opportuni sbordamenti di rispetto ai limiti del mandato politico consiliare. E' bene ricordare, infatti, che tale mandato impegnava la Giunta a presentare, nei termini di una settimana, una leggina di mera premessa rispetto al successivo approntamento, entro il 31 dicembre 1996, di più pregnanti disegni di legge di compiuta e organica riforma dell'intero sistema degli enti strumentali, che in quanto tale la predetta leggina doveva limitarsi da un lato a sfoltire la pletorica composizione dei preesistenti organi di gestione e di controllo degli stessi enti, e dall'altro a governare la sola brevissima transizione sino all'approvazione dei successivi disegni di legge di riforma, e comunque non oltre il 30 giugno 1996.

In sede di Commissione, invece, sono emersi problemi ed esigenze di più ampio contenuto ed interesse; da parte della minoranza, e non solo di essa, è stato infatti sottolineato, innanzitutto, che la limitata gestione transitoria fra la situazione coatta degli enti ridimensionati nei loro organi di amministrazione e la prevista loro riforma organica doveva oggettivamente considerarsi quale fase delicatissima ed eccezionale proprio perché pre-

messa condizionante della stessa riforma. Da ciò, a giudizio dell'opposizione, l'esigenza di salvaguardare al massimo la correttezza e pertinenza del transitorio con l'introdurre nell'originario testo della Giunta opportuni correttivi e integrazioni atte ad assicurare assoluta trasparenza a tutti gli atti gestionali della transizione, sia prima che dopo la loro esecutività.

Per la minoranza nella prima Commissione consiliare, oltretutto, i richiesti requisiti di massima trasparenza dovevano ritenersi necessari anche per consentire al Consiglio tutto, in quanto organo preposto all'approvazione delle prossime leggi di riforma del sistema degli enti, l'acquisizione di un idoneo bagaglio di puntuali conoscenze circa la particolare fase di transizione degli stessi enti, preordinato a un più informato e consapevole esercizio di tale competenza approvatoria. Su tali esigenze della minoranza si è aperto in Commissione un franco e costruttivo dibattito dialettico con la maggioranza di governo, che alla fine è convenuto sul sostanziale fondamento e sull'opportunità delle stesse esigenze apprestando e approvando all'unanimità gli strumenti normativi volti a farvi fronte, ancorché dello stesso carattere transitorio, straordinario ed eccezionale delle situazioni materiali, che essi hanno assunto a riferimento (articolo 3/19), dell'esaminando testo della Commissione.

Ancora brevi cenni su taluni altri delicati passaggi e risvolti del provvedimento in esame, che ha anche costituito un'inutile occasione per riportare alla ribalta dell'attenzione politica, sollevandola dall'oblio di colpevoli e pregiudizievoli rimozioni e ibernazione, esigenze e urgenze di produzione legislativa già evidenziate in precedenti atti normativi o in formali disegni di legge approntati da precedenti Giunte regionali e mai approdate all'approvazione di quest'Aula. Mi limito a citare solo qualcuno fra i non pochi esempi possibili: innanzitutto l'articolo 70 del DPR 348 del '78 che sinora, senza alcun esito, ha facoltizzato la Regione sarda, al pari di quanto già previsto in merito per le altre regioni a statuto ordinario dal DPR 616 del '77, ad intervenire sui moduli organizzatori degli IACP per meglio adeguare tali strutture e la loro funzionalità alle specificità delle esigenze settoriali dell'Isola, nel rispetto dei principi della normativa di

riforma del sistema delle autonomie locali.

In secondo luogo la legge numero 217 del 17 maggio 1983, legge quadro sul turismo, cui con sentenza numero 195 del luglio '86 la Corte Costituzionale ha riconosciuto valenza di normativa di indirizzo e di coordinamento, vincolante anche per le Regioni ad autonomia differenziata, che ha uniformemente configurato per l'intero territorio nazionale a tappeto nuovi e più efficaci modelli organizzativi dell'apparato pubblico del turismo, da alleggerire dei preesistenti carichi di attribuzione di stretto carattere giuridico-amministrativo, ed essere meglio preordinati allo svolgimento di compiti tecnico-operativi di natura prevalentemente promozionale, nonché di informazione e di accoglienza turistica. Anche in questa importante materia, sinora tutto invece è rimasto nella obsoleta situazione del passato, nonostante l'incalzare di una domanda turistica sempre più integrata ed internazionalizzata, ed in quanto tale sempre più diversificata e qualitativamente esigente, e nonostante la pluriennale sofferenza degli affollati e colposi archivi di questo Consiglio di polverosi disegni di legge di pregresse Giunte, in taluni casi anche abbastanza organici, anche se ormai decaduti e divenuti, in rapporto agli anni ad oggi trascorsi, certamente suscettibili di sostanziali revisioni e aggiornamenti.

Quale terzo ed ultimo esempio, infine, vale la notazione posta in evidenza dal compiuto esame delle variegate realtà gestionali della nostra periferia strumentale, del non consono permanere nella normativa sostanziale della Regione sarda, con particolare riguardo alle vigenti norme di attuazione del suo Statuto, di residuali tracce della precedente visione centralistica statale, con non funzionali rappresentanze ministeriali negli organi di gestione e/o di controllo di taluni enti strumentali della Regione, ovvero con indebite commistioni ed interferenze dell'attività statale in materia di sostanziale competenza autonomistica. Gli effetti propri di una legge espressamente finalizzata, qual è quella che qui ci accingiamo ad approvare, all'apprestamento di organici interventi di riforma a brevissimo termine, hanno certamente valore di catalizzatore e di volano per degnamente inaugurare le più impegnative stagioni di riforma, che oramai ci attendono nei più diversificati campi

della realtà socioeconomica dell'Isola. Mi riferisco ai futuri provvedimenti ed obiettivi di riforma che metteranno a seria prova le nostre volontà politiche e la nostra corale capacità di positivamente incidere per l'ammodernamento ed il potenziamento degli attuali istituti autonomistici, quale indispensabile strumento di progresso e di riscatto dal sottosviluppo economico, che ancora purtroppo mortifica la nostra Isola. Quello di oggi è soltanto un primo passo su un cammino certamente lungo e difficile, che non ammette colpevoli moratorie né defatiganti pregiudizievoli digressioni. E' un passo peraltro importante e significativo, nel superiore interesse generale; è quindi auspicabile, oltre che necessario, che esso vada sollecitamente in porto. E lo è non soltanto per la dovuta, concreta soluzione degli specifici problemi, oggi in considerazione, ma anche quale valido e incoraggiante buon auspicio per l'ulteriore, più impegnativo cammino di riforma ancora da percorrere.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Suspendo la seduta per dieci minuti per consentire ai colleghi l'esame degli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 34, viene ripresa alle ore 20 e 02.)

PRESIDENTE. Si dia lettura del Titolo.

VASSALLO, *Segretario*:

Titolo

Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul Titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la contropro-*

va.) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO I

NORME COMUNI

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati "enti", al fine di:

a) ridurre il numero degli organi di amministrazione e dei loro componenti, pur confermando le attuali competenze di nomina e senza escludere del tutto, alla luce delle competenze e degli ambiti di intervento dei singoli enti, la rappresentanza degli interessi locali e sociali;

b) distinguere le funzioni di carattere prevalentemente gestionale dei consigli di amministrazione dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati;

c) introdurre una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

2. Per tali fini, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei seguenti enti:

a) Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT);

b) Centro regionale agrario sperimentale (CRAS);

c) Istituto di incremento ippico della Sardegna (III);

d) Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC);

e) Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS);

f) Stazione sperimentale del sughero (SSS);

g) Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA);

h) Ente sardo industrie turistiche (ESIT);

i) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU);

l) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);

m) Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF);

n) Ente autonomo del Flumendosa (EAF);

o) Azienda regionale sarda trasporti (ARST);

p) Istituti autonomi case popolari (IACP);

q) Ente minerario sardo (EMSA).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non intendo appesantire la discussione, ma ho riservato a questa fase, dopo la relazione, che era stata già abbastanza lunga, l'esigenza di formulare, a nome della Commissione, un sentito ringraziamento alla Giunta regionale e all'Assessore degli affari generali, che hanno rispettato il termine posto dal Consiglio, a tutti i membri della Commissione e anche agli osservatori che hanno partecipato con grande impegno ai lavori che talvolta si sono protratti sino a notte fonda. Un ringraziamento ancora ai funzionari, a cominciare dal dottor Mura, dalla dottoressa Sedda, dal dottor Tack, all'Ufficio Studi, che hanno dato un significativo contributo ad un lavoro che, come da altri è stato sottolineato, la Commissione ha svolto in tempi rapidissimi.

Voglio trarre da questa esperienza una sollecitazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio stesso perché si adoperino affinché questa attività, diciamo, straordinaria che è stata possibile per la prima Commissione in questa occasione possa diventare un modo di lavorare abituale di tutte le Commissioni consiliari.

Per queste ragioni io credo che, anche nella prospettiva di un impegno assiduo e io spero con altrettanta disinteressata, partecipata collaborazione che potrà venire dalle strutture del Consi-

glio, la Commissione si riserva ovviamente, nei tempi programmati, di intervenire sul successivo provvedimento di riforma generale degli enti. Spero che in questo momento il Consiglio sia veramente attrezzato da non dover chiedere solo sacrifici personali a chi partecipa ai lavori della Commissione, e sia in grado veramente di costruire un'organizzazione efficiente capace di concorrere attivamente alla procedura legislativa.

L'articolo 1, su cui ho chiesto di intervenire, inizia proprio con l'affermazione che questa legge viene approvata nelle more dell'apprestamento di norme organiche di riforma degli enti. Credo che il 31 dicembre 1995 sia una scadenza entro la quale saranno stati risolti tutti i problemi relativi ai concorsi, ai supporti, ai contratti, alle forniture, alle dotazioni, a tutto ciò che consentirà alle Commissioni per essere in grado di funzionare efficacemente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Coerentemente con quanto avevo sostenuto in Commissione, e con quanto ho rilevato in sede di discussione generale, insisto sul fatto che per quanto riguarda la previsione di nomina in enti pubblici strumentali, ma enti pubblici che discendono da norme nazionali, in particolare l'Istituto zooprofilattico, l'ERSU e l'IACP, poiché noi stiamo procedendo all'approvazione dei criteri di nomina dei consigli di amministrazione, ma non all'approvazione contestuale dei criteri di riordino, possano essere sollevati motivi di illegittimità.

Per questo avevo chiesto in Commissione, e lo ribadisco in questa sede, l'opportunità che questi tre criteri di nomina riferiti ai succitati enti, venissero stralciati dalla legge. Ma poiché si insiste sul fatto che, invece, possano essere inseriti a pieno titolo, io mantengo le mie riserve, quindi voterò contro questo articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare sull'articolo 1, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1/1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1/1

Direttiva sulle società ed aziende partecipate dagli enti strumentali della Regione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a promuovere l'adeguamento della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società ed aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.

2. Con la stessa direttiva, gli enti saranno altresì impegnati ad intervenire perché gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione delle società ed aziende da loro controllate o partecipate siano contenuti nei limiti stabiliti per gli amministratori degli enti medesimi.

3. Dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo si dà conto nella relazione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Bertolotti - Floris

Art. 1/1 comma 1

Dopo le parole "da essi controllate o partecipate" sono aggiunte:

"alla regolare scadenza del mandato dei relativi amministratori". (6)

Emendamento aggiuntivo Bonesu - Bertolotti - Floris - Ballero

Art. 1/1

Nel primo comma dopo la parola "adeguamento" è aggiunta la parola "statutario". (18)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 6 ha facoltà di illustrarlo.

BERTOLOTI (F.I.). L'emendamento numero 6, del quale è stata data una nuova formulazione in un emendamento presentato successivamente, viene ritirato.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 18 ha facoltà di illustrarlo.

BERTOLOTI (F.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento numero 18.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1/1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Competenze e procedure di nomina

1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima quando prevista; la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Floris - Bertolotti

Art. 2 comma 2

Dopo le parole "sono richiesti" si aggiunge "a cura del Presidente della Giunta regionale". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BERTOLOTI (F.I.). E' solo una questione di carattere tecnico, cioè per stabilire chi deve fare la richiesta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. La Commissione aveva ritenuto di non fare questa precisazione, ritenendo che potesse rientrare nell'autonomia organizzativa della Giunta; è però chiaro

che, siccome il massimo rappresentante della Giunta nei rapporti esterni è il Presidente, si può dare parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 2, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/1.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2/1

Requisiti degli amministratori

1. I presidenti e gli amministratori unici degli enti devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, ove le norme dettate per ciascun ente dagli articoli seguenti non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

3. Non possono essere nominati amministra-

tori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Non possono essere nominati amministratori di un ente i dipendenti del medesimo ente.

5. L'incarico di amministratore è incompatibile:

a) con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con oltre 5.000 abitanti, presidente e assessore di comunità montana, presidente e assessore provinciale, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;

b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;

c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;

d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;

e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'Amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;

f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta o di un Assessore;

g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1;

h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.

6. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 devono provvedere alla rimozione della sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 8, a pena di decadenza dalla carica.

7. Le cause di incompatibilità previste dal comma 5 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa.

8. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata dal Presidente della Giunta regionale all'interessato, che ha sette gior-

ni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza dalla carica, a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.

9. La nomina ad amministratore di un ente determina, per i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente interessato, il quale procede al recupero delle quote a carico dell'amministratore. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

10. L'incompatibilità con le cariche di amministratore locale non si applica ai componenti dei consigli di amministrazione dell'ISRE, limitatamente al sindaco di Nuoro, dell'ESAF, limitatamente al componente di cui al comma 2 dell'articolo 3/12, e dell'ARST, limitatamente ai componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 3/14.

11. Decadono dalla carica di amministratore coloro che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui fanno parte.

PRESIDENTE: All'articolo 2/1 sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento suppressivo parziale Ballero - Marteddu - Sanna Salvatore - Bonesu - Macciotta

Art. 2/1

Al comma 1 dopo le parole "I presidenti"

sono sopprese le parole "e gli amministratori unici". (1)

Emendamento suppressivo totale Floris - Bertolotti

Art. 2/1 comma 9

Il comma 9 dell'articolo 2/1 è soppresso. (8)

Emendamento suppressivo parziale Biggio - Bertolotti - Boero - Usai - Liori

Art. 2/1

Al comma 5 lettera a) dopo le parole "assessore comunale" sopprimere le parole "di comune con oltre 5.000 abitanti". (16)

Emendamento aggiuntivo Vassallo - Aresu - Montis

Art. 2/1

Al comma 5 lettera a) aggiungere dopo assessore comunale, "consigliere comunale".

Aggiungere dopo assessore di comunità montana "consigliere di comunità montana".

Aggiungere dopo assessore provinciale "consigliere provinciale". (17)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 1 ha facoltà di illustrarlo

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Brevissimamente. L'emendamento numero 1 propone la soppressione delle parole "gli amministratori unici" perché nella soluzione proposta dalla legge, per vincoli legislativi statali, negli enti E.P.T. e Aziende di soggiorno non c'è più la figura dell'amministratore unico, ma quella del commissario straordinario.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 8 ha facoltà di illustrarlo.

BERTOLOTI (F.I.). Si tratta semplicemente di ovviare a quella che, a parer mio, sembra

una incongruenza, perché mentre nell'elenco delle cause di incompatibilità, si dice alla lettera e), che "l'incarico di amministratore è incompatibile con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'amministrazione regionale", più oltre, al punto 9, si prevede per questi dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni. Mi sembra una incongruenza della legge.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 16 ha facoltà di illustrarlo.

BIGGIO (A.N.). Ritiriamo l'emendamento numero 16.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 17 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sugli emendamenti numero 8 e 17, ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Non vi è un'incongruenza nella legge, ma un'espressa scelta della Commissione. L'ordinamento attuale è tale da consentire, ai dipendenti regionali, di essere nominati amministratori o commissari di enti regionali pur continuando a mantenere il doppio *status*; la Commissione ha considerato questa una situazione di incompatibilità, nel senso che non si può essere contemporaneamente dipendenti in servizio e presidente o membro dei consigli di amministrazione degli enti regionali, e per evitare che questa condizione non avesse soluzione, ha stabilito che il dipendente regionale nominato presidente di un ente è collocato in aspettativa per il periodo in cui svolge le funzioni alle quali è stato chiamato. Questo articolo, quindi disciplina le regole relative all'aspettativa: l'incompatibilità, infatti, viene confermata, ma non viene trasformata in ineleggibilità. Quindi sull'emendamento numero 8 esprimo parere contrario, così come sull'emendamento numero 17, perché credo che il regime delle incompatibilità sia anche molto esteso in

questa legge. L'ipotesi di estendere l'incompatibilità anche alla carica di consigliere comunale (si può essere consiglieri comunali di un piccolo o di un grande comune, ma il ruolo del consigliere non è certo paragonabile a quello del sindaco o dell'assessore) non ci pare che possa costituire causa ostativa all'assunzione della funzione dirigente in un ente, tanto più che i consiglieri comunali, di comunità montana o provinciale non possono certo collocarsi in aspettativa.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 1, 8 e 17 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 1, si rimette all'Aula sull'emendamento numero 8 e non accoglie l'emendamento numero 17.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, colleghi, per dire che l'emendamento soppressivo parziale numero 1 all'articolo 2/1, viene accolto, però, le argomentazioni del relatore, francamente, non mi convincono, perché i requisiti richiesti agli amministratori devono essere posseduti, secondo il mio modo di vedere, sulla base della normativa approvata dalla Commissione. Non si può prescindere dal possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificate esperienze professionali o attività di amministrazione. Questi requisiti devono essere posseduti non solo dai presidenti, ma anche dagli amministratori unici. Quindi, quanto argomentava il relatore, francamente, mi pare un po' labile per giustificare l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Sull'emendamento nu-

mero 1. La soppressione delle parole "amministratori unici" è dovuta semplicemente al fatto che essi non sono previsti da nessun articolo della legge, per cui non si capisce come debbano essere disciplinati.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 8, la sua approvazione porterebbe il Consiglio e la Giunta regionale a non potersi avvalere di una molteplicità di persone qualificate, quali sono i dipendenti regionali e, tra l'altro, l'esclusione di una massa di cittadini da cariche pubbliche appare difficilmente giustificabile. Il comma 9 indica semplicemente lo strumento per superare eventuali problemi relativi a possibili conflitti di interessi o anche alla disponibilità di tempo, garantendo a questi dipendenti lo stesso trattamento di cui godono gli amministratori dei comuni con oltre 100.000 abitanti.

Nell'emendamento numero 17, a parte un'estensione dell'incompatibilità veramente eccessiva, c'è anche un errore sostanziale: non esistono, infatti, consiglieri di comunità montana che non siano già consiglieri comunali. Per cui la formulazione di questo emendamento è impropria anche sotto questo profilo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Presidente, solo per significare che, recependo quanto ha specificato adesso il collega Bonesu sull'emendamento numero 1, si possono anche eliminare le parole "amministratori unici", dall'articolo 2/1 se la spiegazione è quella fornita dall'onorevole Ballero, cioè che gli amministratori unici devono possedere altri requisiti, quanto meno questi requisiti devono essere superiori a quelli richiesti per il presidente di un consiglio di amministrazione, rispetto al quale l'amministratore unico ha un potere molto più esteso. Dovrebbe essere, pertanto, una persona assai più qualificata del presidente di un consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Masala. Ne ha facoltà.

MASALA (A.N.). Anch'io accolgo l'inter-

pretazione data dall'onorevole Bonesu, nel senso cioè che la soppressione delle parole "amministratori unici" si giustifica soltanto col fatto che nel testo legislativo non c'è la figura dell'amministratore unico. Quindi l'accoglimento dell'emendamento deve essere inteso in questo senso e soltanto in questo senso, senza ricorrere alla valutazione dei requisiti che devono o non devono possedere gli amministratori unici, perché su questo tema ci sarebbe molto da dire.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. E' in questo senso che la Commissione l'ha accettato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'articolo 2/1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 17. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2/2

Pubblicità delle situazioni patrimoniali

1. A coloro che siano stati nominati amministratori degli enti si applicano le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441

(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale.

3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui all'articolo 7 della legge n. 441 del 1982.

4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all'interessato, la decadenza della carica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/3.

VASSALLO, Segretario:

Art. 2/3

Compensi

1. Ai presidenti degli enti compresi nel primo gruppo della allegata tabella A è attribuita una indennità di carica pari alla retribuzione complessiva spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale con venti anni di anzianità, maggiorata dell'indennità di carica prevista per il coordinatore generale.

2. Ai presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica pari all'80 per cento di quella di cui al comma 1.

3. Ai componenti dei consigli di amministrazione degli enti elencati nella tabella A è attribuita una indennità di carica pari al cinquanta per cento della indennità spettante al presidente dell'ente.

4. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel primo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 6.000.000, maggiorata del 20 per cento

per i presidenti.

5. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A è attribuita una indennità di carica annua pari a lire 5.000.000, maggiorata del 20 per cento per i presidenti.

6. Ai componenti dei comitati tecnico-scientifici, con esclusione del presidente, è attribuito un gettone di presenza giornaliero di lire 200.000 per la partecipazione alla seduta dell'organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.

7. Ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e dei comitati tecnico-scientifici è attribuito il rimborso delle spese di viaggio ovvero l'indennità chilometrica prevista per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità esistenti nei bilanci degli enti compresi nella tabella A.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Ballero - Bonesu - Sanna Salvatore - Ferrari - Marteddu - Masala

Art. 2/3

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Ai presidenti e ai componenti i consigli di amministrazione degli enti di cui alla tabella A, collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni di provenienza è attribuita una eventuale integrazione alla indennità di carica al fine di equiparare tale indennità al trattamento economico in godimento". (2)

Emendamento aggiuntivo Ballero - Sanna Salvatore

Art. 2/3

Nel comma 7 sono inserite all'inizio le parole "agli amministratori e". (14)

Emendamento aggiuntivo Ballero - Sanna Salvatore

Art. 2/3

Nei commi 1 e 2, dopo le parole "indennità di carica" è aggiunta la parola "mensile". (15)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero per illustrare i suoi emendamenti.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Si danno per illustrati, direi che sono abbastanza ovvii.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 2, 14 e 15, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2/3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/4.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2/4

Divieto di assunzione di incarichi

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli amministratori e ai componenti i collegi dei revisori o dei sindaci degli enti di assumere incarichi in organi di amministrazione o di controllo di società controllate o partecipate, o di consorzi a cui appartiene l'ente.

2. L'inosservanza della disposizione contenuta nel comma 1 comporta la decadenza dall'incarico di amministratore o di componente il collegio dei revisori o dei sindaci dell'ente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Floris - Bertolotti

Art. 2/4

Dopo la parola "consorzi" è aggiunto "qualora non disposto diversamente dai relativi statuti consortili". (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolotti per illustrare il suo emendamento.

BERTOLOTI (F.I.). Semplicemente per far notare che la natura dei consorzi spesso comporta che le rappresentanze degli enti e delle società all'interno delle assemblee consortili siano tenute dal rappresentante legale degli enti, che partecipa ovviamente sia alle elezioni sia ai consigli di amministrazione di questi consorzi. Potrebbe sembrare una limitazione per quegli enti regionali nei confronti di altre entità, società private o di altro genere, il fatto di non poter partecipare alla direzione di quelli che possono essere dei consorzi di partecipazione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare l'onorevole Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Vorrei un chiarimento dal proponente. Siccome mancano anche le virgole, l'espressione va riferita solo ai Consorzi?

BERTOLOTI (F.I.). Sì, va riferita solo ai Consorzi.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. In tal caso il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 9, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2/4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/5.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2/5

Soppressione di organi esecutivi

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina, in seno ai consigli di amministrazione, di comitati, giunte ed altri organi esecutivi comunque denominati.

2. Le funzioni già attribuite a tali organi sono esercitate dai presidenti degli enti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/6.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2/6

Soppressione delle cariche di vicepresidente

1. Sono abrogate le norme dell'ordinamento degli enti che prevedono la nomina di vicepresidenti.

2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente di un organo collegiale di uno degli enti ne esercita le funzioni uno dei componenti dell'organo, all'uopo designato dal presidente stesso, o in mancanza il più anziano di età.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non l'approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2/7.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2/7

Validità delle deliberazioni degli organi collegiali

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali previsti dalla presente legge è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3

Collegi dei revisori dei conti e dei sindaci

1. Ove non diversamente disposto dagli articoli seguenti, i collegi dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti sono composti da tre membri, prescelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Nei confronti dei revisori dei conti e dei sindaci degli enti si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 lettere a), b), c), d), 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 2/1.

PRESIDENTE. All'articolo 3 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ballero - Bonesu - Sanna Salvatore - Macciotta - Marteddu

Art. 3

Nel comma 2 dopo "d)" è aggiunta la lettera "f)". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Semplicemente nella rinumerazione delle incompatibilità indicate nell'articolo 3 era stata omessa la lettera f), che invece riguarda un'ovvia incompatibilità.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 3, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo

3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/1

Comitati tecnico-scientifici

1. Presso il CRAS, l'III, l'IZC e l'ISRE è istituito un comitato tecnico-scientifico che predispone, nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1995, n. 14, avvalendosi della collaborazione del coordinatore generale, i programmi annuali e pluriennali di attività dell'ente.

2. Il comitato verifica i risultati conseguiti, lo stato di attuazione dei programmi e le esigenze di adeguamento dei medesimi e può formulare proposte sull'attività tecnico-scientifica dell'ente.

3. Il comitato inoltre esprime il proprio parere:

a) sui progetti finalizzati riguardanti le attività di istituto che l'ente intende realizzare;

b) sui corsi di formazione professionale ed aggiornamento del personale dell'ente;

c) sulle problematiche che il presidente o il consiglio di amministrazione dell'ente ritengano di sottoporre al suo esame.

4. I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre docenti universitari di materie attinenti all'attività dell'ente, sono presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti.

5. I comitati tecnico-scientifici sono nominati dai consigli di amministrazione dei rispettivi enti entro trenta giorni dal loro insediamento. Qualora la nomina non sia effettuata entro tale termine, ad

essa provvede in via sostitutiva la Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati gli emendamenti numero 10, 11 e 20. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Bertolotti

Art. 3/1 comma 1

La parola "predispone" è sostituita con "propone". (10)

Emendamento aggiuntivo Floris - Bertolotti

Art. 3/1 comma 1

Dopo le parole "di attività dell'ente" si aggiunge il periodo "che vengono approvati dal consiglio di amministrazione". (11)

Emendamento sostitutivo parziale Floris - Bertolotti - Ballero - Bonesu

Art. 3/1 comma 4

Il comma 4 dell'articolo 3/1 è così sostituito:
"I comitati tecnico-scientifici sono composti da non più di tre esperti di materie attinenti all'attività dell'ente scelti tra docenti universitari e ricercatori di riconosciuta fama, sono presieduti dai presidenti degli enti e durano in carica quanto i consigli di amministrazione degli enti nei quali sono previsti". (20)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BERTOLOTI (F.I.). Gli emendamenti numero 10 e 11 sono figli della stessa logica: da come è stato predisposto l'articolo sembrerebbe che questi comitati tecnico-scientifici siano in realtà organismi politici degli enti e non degli organismi, proprio per la loro natura specialistica, di supporto

tecnico per chi amministra gli enti. L'articolo 3/1 prevede che i comitati predispongano i piani e poi addirittura ne controllino l'esecuzione da parte degli amministratori. A me sembra, invece, molto più opportuno riservare ai comitati il compito di formulare proposte al Consiglio di amministrazione, il quale si assume la responsabilità politica di approvare i piani e di eseguirli.

Nell'emendamento numero 20, invece, è semplicemente contenuta la previsione di una maggiore estensione della composizione dei comitati, non limitata cioè esclusivamente a personale docente universitario, affinché ci si possa avvalere anche della competenza di personale non facente parte dell'Università, ma proveniente, per esempio, dai centri di ricerca privati o da società private.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Si esprime parere favorevole sui tre emendamenti.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 20. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 3/1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero

11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/2.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO II

NORME SUI SINGOLI ENTI

Art. 3/2

Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri sei membri di cui:

a) tre eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due;

b) tre designati dalla Giunta regionale, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale ed uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle centrali di cooperazione.

2. Il collegio dei sindaci dell'ERSAT, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui due prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3 e uno designato dal Ministero del Tesoro. Il presidente è eletto all'interno del collegio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/3.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/3

Centro regionale agrario sperimentale (CRAS)

1. Il consiglio di amministrazione del Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.

2. La commissione tecnica prevista dall'articolo 17 dello statuto del CRAS, allegato alla legge regionale 19 giugno 1956, n. 22, è soppressa.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/4.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/4

Istituto di incremento ippico della Sardegna (III)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto incremento ippico della Sardegna (III) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dall'Associazione regionale allevatori, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Biggio. Ne ha facoltà.

BIGGIO (A.N.). Signor Presidente, non so

chi abbia curato la parte riguardante l'Istituto incremento ippico, ma vorrei conoscere e capire che funzioni abbiano i rappresentanti delle categorie professionali agricole in una materia specifica, con indirizzi molto precisi, come quella dell'allevamento del cavallo. Andrebbe emendato diversamente, perché vogliamo mettere un po' di tutto dappertutto, ma i conti poi non quadrano.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Io ricordo che, come ho precisato nella relazione, la Commissione ha mantenuto il legame previsto dalle leggi istitutive, con i riferimenti sociali o professionali che la legge istitutiva prevedeva. In questo caso, quindi, non si è fatto altro che confermare quello che la legge vigente prevede in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto incremento ippico.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3/4. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 3/5.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3/5

Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zootecnico e caseario per la Sardegna (IZC) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2, ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri.

2. Il collegio dei sindaci dell'IZC, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto dal Presidente, designato dal Ministro

del Tesoro, e da due membri prescelti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 3/6.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3/6

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità, di cui uno designato dal Ministro della Sanità e quattro eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

2. Il collegio dei revisori dell'IZS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro della Sanità, uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno prescelto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 3/7.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3/7

Stazione sperimentale del sughero (SSS)

1. Il consiglio di amministrazione della Sta-

zione sperimentale del sughero (SSS) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2 ed è composto, oltre che dal presidente, da altri due membri, di cui uno prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni professionali agricole e dalle organizzazioni degli artigiani e degli industriali del sughero.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/8.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3/8

Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano (ISOLA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2.

2. Uno dei membri è prescelto in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni di categoria degli artigiani maggiormente rappresentative.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/9.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3/9

Ente sardo industrie turistiche (ESIT)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo industrie turistiche (ESIT) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/10.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3/10

Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)

1. I consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio universitario (ERSU) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono composti, oltre che dal presidente, da:

- a) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;
- b) un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori;
- e) un rappresentante degli studenti, che sia in corso di laurea all'atto dell'elezione, eletto dagli studenti medesimi.

2. La durata dei consigli di amministrazione degli ERSU è pari a quella dei consigli di amministrazione delle rispettive Università.

3. Ai sensi dell'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), i presidenti degli ERSU sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli di amministrazione degli ERSU sono costituiti entro il 15 dicembre 1995.

5. I collegi dei revisori dei conti degli ERSU,

nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono composti da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/11.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/11

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal sindaco di Nuoro e da altri due membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.

2. E' nominato presidente dell'ente il componente del consiglio di amministrazione eletto dal Consiglio regionale col maggior numero di voti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/12.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/12

Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su

conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2.

2. Uno dei membri è prescelto fra i sindaci di comuni ove vi siano impianti trasferiti all'ESAF.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/13.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. /13

Ente autonomo del Flumendosa (EAF)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/14.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/14

Azienda regionale sarda trasporti (ARST)

I. Il consiglio di amministrazione dell'ARST è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) due rappresentanti degli enti locali, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato;

b) tre esperti in materia di trasporti, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

2. Il presidente è eletto dal Consiglio regio-

nale tra i componenti del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/15.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/15

Istituti autonomi case popolari (IACP)

1. I consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (IACP) sono composti da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2.

2. Due dei membri sono designati dal Consiglio provinciale, con voto limitato, ed uno è prescelto dalla Giunta regionale in elenchi di almeno tre nomi proposti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni degli assegnatari maggiormente rappresentative.

3. La composizione del collegio dei sindaci è quella determinata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/16.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/16

Ente minerario sardo (EMSA)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente

minerario sardo (EMSA) è composto da un presidente e due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/17.

VASSALLO, *Segretario*:

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 3/17

Termini per le nomine e durata in carica degli organi

1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti sono nominati entro il termine tassativo del 31 ottobre 1995 e cessano dalla carica il 30 giugno 1996.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti entro il 20 settembre 1995 e devono pervenire entro il termine perentorio del 10 ottobre 1995.

3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, nonché le norme recate dagli articoli 4 e 5 della medesima legge. Il termine per le nomine stabilito nel comma 1 tiene luogo della scadenza del termine di proroga cui si riferiscono i citati articoli della legge regionale n. 11 del 1995.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Ballero - Sanna Salvatore - Macciotta - Marteddu

Art. 3/17

E' aggiunto il seguente comma 2 bis:
"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi degli ERSU". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. L'emendamento prevede un termine differito per la scadenza e per l'obbligo di rinnovo degli organi degli ERSU, perché essendo prevista anche la presenza di un rappresentante degli studenti universitari eletto dagli stessi, si è tenuto conto della necessità di consentire l'apertura dell'anno accademico. Per cui le disposizioni indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 3/17 non sono ovviamente applicabili all'ERSU, per il quale il termine è protratto al 15 dicembre.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 4, ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'articolo 3/17, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/18.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/18

Cessazione degli organi in carica e divieto di rinnovo delle nomine

1. Gli organi in carica negli enti di cui alla presente legge, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 ottobre 1995.

2. I componenti di organi di amministrazione e controllo degli enti nominati prima del 30 settembre 1994 ed i commissari straordinari degli enti non possono, in sede di prima applicazione della presente legge, essere nominati amministratori, commissari straordinari, revisori o sindaci degli enti nei quali attualmente esercitano tali funzioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/19.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/19

Procedure di controllo

1. Fino all'approvazione di norme organiche di riforma, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1995, la relazione sull'attività degli enti viene predisposta trimestralmente dalla Giunta regionale ed inviata al Consiglio regionale per l'esame da parte della Commissione consiliare competente per materia.

2. Fino al 30 giugno 1996, la disposizione sull'invio di atti al Consiglio regionale recata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995 si applica, a pena di decadenza, agli atti indicati alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Vassallo - Montis

Art. 3/19

Al comma 1, dopo le parole "materia" è aggiunta l'espressione: "e l'adozione di una specifica risoluzione sul merito". (13)

Emendamento aggiuntivo Casu - Floris - Bertolotti - Lombardo - Pittalis

Art. 3/19

Dopo il 1° capoverso è aggiunto:

"La suddetta relazione deve indicare l'entità dei movimenti finanziari di entrata e di uscita dell'Ente, nonché l'ammontare dei costi sostenuti e dei ricavi realizzati nel periodo considerato". (19)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 13 ha facoltà di illustrarlo.

VASSALLO (R.C.-Progr.). L'emendamento numero 13 si pone il problema di fare in modo che le Commissioni competenti abbiano non soltanto il ruolo ma anche il dovere di entrare nel merito della relazione che viene inviata dalla Giunta regionale alle Commissioni medesime. Troppe volte, infatti, arrivano in Commissione relazioni su svariati aspetti relativi ai diversi enti, le quali relazioni, a mio avviso, spesso non vengono prese nella dovuta considerazione. Ciò fa sì che la Commissione non sia poi in grado di entrare nel merito delle relazioni, di elaborare ed esaminare proposte inerenti all'attività degli enti. Per cui non basta limitarsi a leggere, bisogna anche avere una conoscenza adeguata dei fatti per poter entrare nel merito delle questioni che si devono esaminare. Io ritengo che questo emendamento sia di stimolo anche al Consiglio e alle diverse Commissioni, per lavorare di più, discutere di più, e quindi poter dare i giusti suggerimenti perché gli enti possano funzionare meglio di quanto non funzionino oggi.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'e-

mendamento numero 19 ha facoltà di illustrarlo.

CASU (F.I.). Questo emendamento scaturisce dall'esigenza di conoscere, a scadenze più brevi dell'anno, la situazione finanziaria e anche economica degli enti. In sostanza noi stiamo affrontando il problema degli enti strumentali per la posizione economica piuttosto precaria e per la situazione finanziaria. Io ho visto che solo il Gruppo SIPAS scarica sul bilancio della Regione, ogni anno, oltre 30 miliardi di passivo di bilancio, ed ha delle passività pregresse per oltre 100 miliardi. Ritengo che il Consiglio si sia mosso, e così la Giunta, per mettere un po' d'ordine in questi enti. Se al Consiglio viene portata la situazione trimestrale, anche per quanto riguarda i movimenti finanziari e la situazione economica, io credo che si faccia una cosa utile. D'altra parte con gli impianti contabili amministrativi elettronici di cui oggi gli enti dispongono, io credo che non costi molta fatica presentare ogni trimestre la situazione finanziaria ed economica.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Ballero

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Signor Presidente, colleghi, credo che l'emendamento numero 13 non debba essere accolto, perché si è detto già nella relazione introduttiva che l'articolo 3/19 disciplina una procedura straordinaria di controllo in questa fase transitoria. Io devo sul punto ricordare, anche richiamando il precedente intervento dell'onorevole Masala, che nella relazione non c'è un espresso riferimento alle forme di controllo a regime proprio, perché non sono state ancora concretamente individuate né dalla maggioranza né dall'opposizione, cioè non sono stati definiti i contenuti essenziali che questi controlli devono avere. Quindi il discorso è rinviato a un momento successivo della riforma.

Per quanto riguarda il controllo straordinario, diciamo che esso va sicuramente in contro tendenza rispetto all'esigenza che abbiamo più volte riaffermato in questa fase costituente, così come è stata definita, di impegnare il Consiglio solo su atti fondamentali di legislazione, di indiriz-

zo e di scelta, e di svincolarlo dal coinvolgimento in fatti di pura amministrazione. Per questa ragione, ad esempio, anche personalmente, pur non essendo stata ancora esaminata, ho presentato una proposta di legge per eliminare le previsioni – tranne il caso in cui siano giustificati – dei pareri delle Commissioni su atti di competenza della Giunta. Nel caso concreto, quindi, in questa ipotesi straordinaria, non mi pare opportuno rendere obbligatorio un pronunciamento della Commissione che molto spesso potrebbe avvenire anche in due minuti se non c'è interesse da parte di nessun commissario. Spetterà alla Commissione decidere se, in caso di ricevimento di una relazione che ritiene meritevole di tutela, si debba pronunciare. D'altra parte su questo punto basta considerare che è sufficiente la richiesta di un membro della Commissione affinché la stessa esprima un proprio pronunciamento. Vincolare ulteriormente la Commissione rendendo obbligatorio un suo pronunciamento mi pare che costituisca una interferenza non corretta nel funzionamento di un organo consiliare.

Ritengo invece che l'emendamento numero 19 si possa accogliere a condizione che l'espressione iniziale "la suddetta relazione deve indicare..." venga integrata dalla parola "anche", nel senso che questo emendamento non deve considerarsi esaustivo del contenuto della relazione, bensì un completamento di quanto già previsto dalla legislazione vigente.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non accoglie l'emendamento numero 13; accoglie, invece, l'emendamento numero 19 e concorda con le considerazioni espresse dal Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). A me sembra che ci sia una contraddizione in termini, nel senso che l'onorevole Ballero poc'anzi diceva che il Con-

siglio non deve essere coinvolto in atti di pura amministrazione, ma che si deve limitare ad atti fondamentali. Qua non siamo di fronte ad atti di competenza della Giunta, nel senso che la Giunta ha semplicemente il dovere di portare in Commissione le relazioni sull'attività degli enti. Poiché si è accettato – ma io lo davo già per scontato – che le relazioni contenessero gli elementi di gestione, quindi anche gli atti contabili relativi alle passività e attività di bilancio (non si tratta quindi di relazioni di carattere generico), vi è la necessità che le Commissioni esprimano un giudizio di merito sulle relazioni che vengono loro consegnate, se no non si capisce a che fine vengono consegnate. In altre parole, mi chiedo se sono relazioni puramente informative o se invece il Consiglio ha il diritto-dovere, ma io direi più dovere che diritto, di esaminarle, discuterle, approfondirle ed esprimere su di esse un giudizio di merito. Il Consiglio si può sottrarre anche a questo dovere, ma ciascuno si assumerà in tal caso la propria responsabilità. Comunque sia, il mio Gruppo ed io quando queste relazioni arriveranno non mancheremo di discuterle entrando nel merito dei contenuti. Grazie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3/19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3/20.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 3/20

Commissariamento degli Enti provinciali del turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, tali enti sono amministrati, fino al 30 giugno 1996, da commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima, secondo le procedure e le forme di cui all'articolo 2.

2. I commissari straordinari, entro il 31 gennaio 1996, predispongono tutti gli adempimenti preliminari necessari per lo scioglimento degli enti, compreso il prospetto del personale dipendente e la certificazione dello stato patrimoniale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Sanna Salvatore - Macciotta - Marteddu

Art. 3/20

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Ai Commissari straordinari si applicano le norme sugli amministratori degli enti recate dall'articolo 2/1 e le norme di cui al comma 1 dell'articolo 3/17". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marteddu per illustrare il suo emendamento.

MARTEDDU (Popolari). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Ballero, relatore.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole perché si tratta di una norma di mero coordinamento collegata al voto già dato quando è stata abolita l'espressione "amministratori unici". Prima erano previsti amministratori unici per questi enti e quindi implicitamente erano previsti i requisiti di nomina e le incompatibilità. Con la modifica del termine da "amministratori unici" a "commissari" si rende necessario richiamare le norme a cui l'emendamento fa riferimento.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

L'articolo 4 è soppresso. Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 5

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge, ed in particolare l'articolo 1, ultimo comma, della legge regionale 2 dicembre 1971, n. 27.

2. Sono abrogati inoltre:

a) il periodo compreso tra le parole "prima di procedere" e le parole "competente per materia",

contenuto nella lettera r) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sulla organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali);

b) le parole "sentito il parere della competente Commissione consiliare" contenute nel primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 (Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in "Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)").

PRESIDENTE. All'articolo 5 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Floris - Bertolotti

Art. 5

E' soppressa la lettera b) del 2° comma dell'articolo 5. (12)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BERTOLOTI (F.I.). Poiché questa legge è permeata da un clima di mantenimento dello *status quo* di tutto quel che riguarda gli enti regionali, ho ritenuto di dover presentare questo emendamento per continuare nella ricerca di questo *status quo*. La norma di cui trattasi tende ad abrogare l'articolo 6 della legge di trasformazione dell'ETFAS in ERSAT, in cui è indicato che il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Si tratta semplicemente di mantenere lo *status quo* anche nelle disposizioni che consentono un controllo maggiore da parte del Consiglio sull'operato della Giunta.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Ballero, relatore.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Il parere sull'emendamento numero 12 è negativo. Il problema è stato già discusso ampiamente in Commissione e, visti i termini ristrettissimi che questa legge fissa (20 settembre-10 ottobre-31 ottobre) per gli adempimenti da parte della Giunta regionale, considerato che si sta facendo una previsione di nomina di organi transitori, e che questo dell'ERSAT era l'unico caso in cui sussisteva la previsione di un parere consiliare, per uniformità rispetto a tutti gli altri enti, si è ritenuto opportuno sopprimere questo parere.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

MANUNZA (Popolari), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 6.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura della Tabella A.

(Segue lettura)

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa Tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

La Tabella B è stata soppressa.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza due ordini del giorno. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Ordine del giorno Fois Pietro - Usai Pietro - Cugini - Sanna Salvatore - Demontis - Aresu - Floris - Masala - Loddo sulla candidatura della Sardegna per lo svolgimento delle competizioni veliche nell'ipotesi di assegnazione delle prossime Olimpiadi dello sport alla città di Roma.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 110/A concernente "Norme sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali",

TENUTO CONTO:

– che vi è la possibilità che le prossime Olimpiadi dello sport si tengano in Italia;

– che viste le imbarcazioni adoperate dalla flotta olimpionica, la Sardegna è l'unica regione italiana che può autocandidarsi per ospitarne le competizioni veliche, garantendo ideali campi di regata per le condizioni meteorologiche regolari ed ottimali;

– che i circoli velici del nostro territorio hanno dimostrato in più occasioni di essere in grado di organizzare manifestazioni a livello internazionale, assicurandone la perfetta riuscita durante la competizione in mare e dimostrando capacità di ricezione e ospitalità presso le sedi;

– che evidentemente tutto questo garantirebbe un grande ritorno di immagine della nostra terra, esaltandone le peculiarità locali e consolidando i rapporti internazionali;

– che ci sarebbero anche grandi ritorni in termini turistici ed economici,

impegna la Giunta regionale

affinché, garantita dal conforto di tutto il Consiglio, possa con forza manifestare presso il CONI la volontà di ottenere le Olimpiadi della vela nella nostra Regione. (1)

Ordine del giorno Scano - Floris - Marteddu - Masala - Balia - Dettori Bruno - Bonesu - Montis - Amadu sul dramma delle popolazioni bosniache.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 110/A concernente: "Norme sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo degli enti regionali";

NEL MANIFESTARE dolore e preoccupazione per il dramma delle popolazioni bosniache martoriate dalla guerra civile e dalle immani violenze che ad essa si accompagnano con la ripetuta violazione di fondamentali diritti umani;

CONSIDERATO che è concreto il rischio di un allargamento del conflitto nel territorio della ex-Jugoslavia;

RILEVATA la forte esigenza di un assetto stabile e pacifico in quell'area geografica, anche in vista di un allargamento dell'Unione Europea quale presupposto per la costruzione di una nuova Europa in cui sia assicurata la convivenza delle singole specificità etniche, culturali e religiose,

esprime

la solidarietà del popolo sardo alle popolazioni della Bosnia che si unisce a quella già manifestata da più parti anche nella giornata di mobilitazione del 26 luglio,

auspica

che tali iniziative contribuiscano a rafforzare una coscienza di pace e solidarietà fra i popoli dei balcani e nel mondo, che esalti le ragioni del dialogo e della pacifica convivenza nella definizione dei rapporti fra le nazioni,

sottolinea

la necessità e l'urgenza di un rafforzamento del ruolo dell'ONU, che consenta di non assistere passivamente alla violazione dei diritti dell'uomo e di governare i profondi mutamenti geopolitici in atto nel mondo. (2)

PRESIDENTE. Comunico che l'ordine del giorno numero 2 non può essere illustrato in quanto è pervenuto dopo la chiusura della discussione generale. Per illustrare l'ordine del giorno numero 1 ha facoltà di parlare il consigliere Pietro Fois.

FOIS PIETRO (P.D.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'ordine del giorno numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Pochi secondi per dichiarare il voto favorevole alla legge, e per dire che questa è una buona legge; senza battere la grancassa, però si tratta di un atto concreto di riforma. Non è ancora la riforma degli enti, per la quale stiamo lavorando, ma credo possa dirsi che si tratta di una tappa rilevante, di un anello della riforma. Questa legge ha come effetto da una parte la semplificazione degli organi degli enti e dall'altra, e non è un fatto disprezzabile, un consistente risparmio economico. Il Consiglio regionale approvando questa legge inizia concretamente lo

smantellamento della vecchia Regione, e voglio sottolineare che questo avviene con un rapporto di dialogo e di collaborazione tra la maggioranza e l'opposizione che forse, ma non lo dico criticamente, avrebbe potuto o potrebbe trovare anche una più coerente e più piena proiezione nel voto. Il cammino della riforma degli enti e della Regione è lungo, ma compiamo oggi, ripeto, un passo importante.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Voglio intervenire sull'ordine dei lavori, in relazione a quello che ho detto prima, perché il Presidente si è dimenticato che c'è anche un altro progetto di legge all'ordine del giorno, ed è quello sulla ricerca dei rapporti con l'Università.

PRESIDENTE. Avevamo concordato in Conferenza dei Capigruppo che, siccome ci sono altri progetti della stessa natura, e stante l'esigenza di una riflessione, di questo si sarebbe discusso a settembre. Mi sembrava di averne dato notizia, evidentemente mi sbagliavo, chiedo scusa.

MACCIOTTA (P.D.). Benissimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.), *relatore*. Anch'io brevemente, perché siamo intervenuti a lungo, confermo il voto favorevole di Federazione Democratica a questa legge. Confermo anche che il giudizio, così come ha già fatto l'onorevole Scano per il Gruppo Progressista Federativo, è estremamente favorevole perché concretamente avvia un processo di riforma non solo per il riordino e la limitazione del numero dei consiglieri di amministrazione degli enti, ma anche perché contiene specifici principi di riforma che vanno al di là della fase transitoria, come ho ricordato prima nella relazione introduttiva.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Anche il Gruppo sardista vota a favore di questo disegno di legge. Ritiene che si sia fatto un lavoro non perfetto, ma comunque un buon lavoro sugli organi degli enti; resta da fare tutto il resto del lavoro. Non possiamo pensare, infatti, di aver risolto i problemi lasciando agli enti i compiti e le strutture attuali senza un riesame critico di questi quarant'anni di vita degli enti. Anzi ci sono enti che resistono addirittura alla Regione. Per cui credo che il Consiglio dovrà essere impegnato quanto prima in altri provvedimenti proprio sull'essenza degli enti e su questa forma indiretta di amministrazione da parte della Regione, che in gran parte è sfuggita al suo controllo e alla sua capacità di direzione politica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Sanna Nivoli. Ne ha facoltà.

SANNA NIVOLI (A.N.). Signor Presidente, molto brevemente, anche a nome del mio Gruppo, che ha colto un segnale senza dubbio positivo, proprio quello che il mio Gruppo e il Polo della libertà richiedevano nella direzione della trasparenza e della correttezza dell'azione amministrativa e gestionale degli enti.

E' un segnale che, a dire il vero, non è stato espresso con molta - posso dirlo? - spontaneità da parte della maggioranza; è stato un pochino tirato con le pinze, un po' sofferto. Attraverso un lavoro certosino, e sicuramente ancora auspicabile, che è avvenuto fra tutti i commissari della maggioranza e dell'opposizione, alla fine si è esitata questa legge. Imperfetta, diceva qualcuno della maggioranza, ed è imperfetta, perché da questa legge sembra trasparire ancora il dubbio che i tempi per una vera riforma, con la erre maiuscola, della Regione, così come Alleanza Nazionale chiede ad alta voce, non siano ancora maturi. Ed è sulla base di questo ragionevole dubbio che Alleanza Nazionale esprime - come dire? - una benevola astensione. Grazie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, pur apprezzando il risultato conseguito grazie allo sforzo della Commissione e del Consiglio regionale, dopo il giudizio fortemente negativo da me espresso in sede di Commissione sulla proposta della Giunta, che per fortuna è stata riscritta, credo di esprimere coerentemente da queste posizioni un voto di astensione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Signor Presidente, mi pare che con questa legge si sia fatto un primo passo verso un'auspicata riforma della Regione, ed anche un grosso passo in avanti nel rapporto politico tra maggioranza e opposizione. Non vorrei essere frainteso, non parlo di consociativismo, parlo di un primo passo verso la riscrittura di alcune regole, per cui la maggioranza governa, l'opposizione - come diceva bene stasera anche l'onorevole Bertolotti - controlla e si prepara per l'alternanza. Ed è proprio sul controllo che abbiamo ottenuto qualche significativa modifica rispetto al testo presentato dalla Giunta. Ci dichiariamo, quindi, parzialmente soddisfatti per quello che si è ottenuto in Commissione, ma siamo soddisfatti del fatto che per la prima volta alcuni emendamenti presentati dal mio Gruppo sono stati accettati, discussi e approvati perché ritenuti coerenti con il passo in avanti che stiamo compiendo. Pertanto non mi limito ad una benevola astensione, come ha detto la collega Sanna, ma annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, nella speranza che sia veramente un primo passo verso una politica diversa.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

PALOMBA (Progr. Fed.), Presidente della Giunta. La riforma degli enti fa parte del programma di governo approvato dal Consiglio regionale.

Oggi abbiamo compiuto un passo importante; il Consiglio ha finora approvato una buona legge.

La Giunta conferma la volontà di procedere, nei tempi indicati dalla legge, a completare la riforma degli enti, che speriamo possa essere davvero compiuta entro il 30 giugno del prossimo anno. Intanto, non potendo disboscare gli enti, abbiamo disboscato, in maniera molto rilevante, il numero degli amministratori e soprattutto le retribuzioni. Abbiamo messo ordine nella giungla di appannaggi che finora ha dominato questa situazione.

Questo lavoro l'abbiamo compiuto tutti insieme. Il Consiglio ha registrato significativi apporti, non solo della maggioranza, ma anche delle opposizioni. Questo è un fatto molto significativo che depone bene sulla volontà di questo Consiglio di portare a termine, in questa legislatura, il proprio compito di ridisegnare una Regione più snella, più agile e al servizio dei cittadini. Perciò la Giunta auspica che il Consiglio voti favorevolmente questa legge.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 110.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. (*E' estratto il numero 35, corrispondente al nome del consigliere Ghirra.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Ghirra.

VASSALLO, *Segretario, procede all'appello.*

Rispondono sì i consiglieri: Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Lippi - Loddo - Lombardo - Macciotta - Manchinu - Manunza - Maracini - Marrocu - Marteddu - Milia - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Pittalis - Randaccio - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sassu - Scano - Secci - Serrenti - Tunis Gianfranco - Usai Pietro - Zucca - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Bonesu - Busonera - Casu - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori

Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Falconi - Fantola - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro.

Si sono astenuti: il Presidente Selis - Liori - Masala - Montis - Sanna Nivoli - Usai Edoardo - Vassallo - Amadu - Aresu - Biggio - Boero - Cadoni - Carloni - Concas - Frau.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	73
votanti	58
astenuti	15
maggioranza	30
favorevoli	58

(*Il Consiglio approva.*)

Discussione della proposta di legge Amadu - Carloni - Casu - Ferrarì - Manunza - Boero - Demontis - Falconi - Loddo - Lorenzoni - Obino - Montis - Granara: "Norme per il controllo della fauna selvatica" (69)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 69.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il consigliere Amadu, relatore di maggioranza.

AMADU (Gruppo Misto), *relatore di maggioranza.* Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Diana, relatore di minoranza. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.), *relatore di minoranza.* Signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Giunta, colleghi, il titolo della proposta di legge che la quinta Commissione ha approvato a maggioranza "Norme per il controllo della fauna selvatica", potrebbe far pensare che si tratti di norme di carattere generale, che hanno un riferimento con la materia richiamata nel titolo. Ed effettivamente, se venisse approvata così com'è, finirebbe per avere un carattere generale. In realtà

questa proposta di legge era nata, per esplicita ammissione dei proponenti, per intervenire in una situazione particolarmente complessa che si era creata per la presenza di una numerosa popolazione di cormorani negli stagni dell'Oristanese, il cui effetto era quello di danneggiare la produzione ittica. La proposta di legge approvata dalla Commissione non ha i caratteri di norma generale, perché non tiene conto delle esigenze di controllo, conservazione e protezione della fauna selvatica in generale e del cormorano in particolare, bensì i proponenti prima e la Commissione poi intendevano consentire l'abbattimento di animali selvatici, nella fattispecie i cormorani, senza fare i conti con il parere di alcun organismo scientifico qualificato che, nel caso specifico, era rappresentato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, un istituto sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che opera in raccordo con analoghe istituzioni di altri Paesi, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, per le Regioni e per le Province.

Evidentemente il problema dei danni economici causati dalla presenza della popolazione dei cormorani negli stagni dell'Oristanese è serio, da tenere in estrema considerazione, e la ricerca di una soluzione è altrettanto seria e doverosa. Tuttavia, per il controllo delle specie animali selvatiche, sembra indispensabile, a mio parere, una meditata valutazione, scientificamente motivata e, soprattutto, condotta e portata avanti senza violare le norme e gli obblighi comunitari che il nostro Paese ha sottoscritto.

Nessuna contestazione, quindi, sulla necessità di approvare norme di controllo sulla fauna selvatica; nessuna contestazione sul fatto che si debba salvaguardare il reddito dei pescatori; io voglio semplicemente sottolineare la necessità che siano ricercate soluzioni tecnicamente fondate ed efficaci nel rispetto, appunto, degli accordi internazionali.

Nella proposta di legge viene attribuito all'Assessore dell'ambiente e alla Giunta regionale un potere che prescinde dal conforto scientifico di un organismo qualificato e ad organismi come il Comitato regionale faunistico e l'Ufficio regionale della fauna viene dato il compito di esprimere dei pareri che, secondo il mio punto di vista, non

possono essere considerati attendibili, in quanto questi organismi non possiedono i requisiti necessari per esprimere fondati pareri scientifici in materia.

Nella relazione della Commissione, inoltre, si fa riferimento alle norme comunitarie, quasi lasciando intendere che questo provvedimento sia in applicazione di quelle normative, mentre, in realtà, si omette di coglierne il significato, si omette cioè che quelle norme prevedono la possibilità di azioni mirate al controllo della popolazione animale solo se si pongono precisi vincoli relativamente ai controlli scientifici. E' chiaro che il richiamo alla competenza esclusiva della Regione in materia di controllo della fauna, secondo la mia posizione, non è fondato, perché ci sono obblighi internazionali che comunque ci limitano; oltre tutto vigono anche norme nazionali che, secondo il mio modesto parere, anche se sono qui presenti eminenti giuristi che forse non concordano con me, sono da rispettare.

L'esigenza di controllare, di conservare, di proteggere e di gestire la fauna selvatica, quindi, non può prescindere dal fatto che le popolazioni selvatiche, animali e vegetali, non rimangono circoscritte entro i confini statali e regionali. In particolare la gran parte delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, per esempio, appartiene alle specie migratorie, quindi non si può affermare che dette specie sono patrimonio esclusivo della Regione sarda e dello Stato italiano, perché costituiscono un patrimonio comune di una pluralità di Stati.

Un'efficace gestione di questa componente faunistica deve implicare, quindi, una responsabilità comune e rappresenta un problema sicuramente transnazionale. Ciò non esclude che a livello locale si possano fissare delle regole, si possano stabilire delle norme tese a mettere in campo azioni di contenimento, ma è assolutamente impensabile che questo lo si possa fare prescindendo dal fatto che le popolazioni animali trasmigrano. Oltre tutto nel caso dei cormorani, ma anche nel caso di altre specie, ci sono delle precise norme di tutela in campo europeo e le convenzioni internazionali prevedono delle deroghe che autorizzano gli Stati membri firmatari ad adottare piani di

abbattimento – quando esistono fondati motivi, anche in relazione alla produzione zootecnica e agricola – che pongono dei precisi confini a questa azione.

Proprio in virtù di questa possibilità la Regione sarda, tra l'altro, ha ricevuto l'autorizzazione, proprio per gli stagni dell'Oristanese, ad intervenire per l'abbattimento di un certo numero di esemplari. Tuttavia sarebbe inutile nascondersi dietro paraventi, cioè un'efficace azione di contenimento della fauna non può che avvenire secondo criteri che effettivamente ne determinino la riduzione numerica. Questo non è possibile nel caso delle specie migratorie, operando nei siti dove non nidificano, per esempio, ma nei quali si trasferiscono per svernare, cioè per un periodo limitato, in cui, probabilmente, la popolazione è formata da giovani soggetti o da soggetti in fase di accrescimento e con esigenze alimentari particolari. Evidentemente dall'esame critico dei risultati conseguiti nel corso di varie esperienze in diversi Paesi europei, si è verificato che il contenimento numerico dei contingenti svernati non è in grado, praticamente, di sortire gli effetti desiderati. C'è tutta una serie di altre possibilità, che vanno dall'adozione di misure di protezione passiva, diciamo così, delle produzioni, nel caso in specie delle produzioni ittiche, agricole o zootecniche, alla possibilità di intervenire nei siti di nidificazione. C'è un altro aspetto che a mio parere, e a parere anche di qualche altro collega che nella Commissione si è espresso in tal senso, va sottolineato: la necessità che la Sardegna non si isoli nel contesto internazionale e adotti soluzioni che universalmente sono considerate idonee al controllo delle popolazioni selvatiche. La Sardegna, tra l'altro, ha una forte immagine turistica in tutto il mondo, e l'utilizzo di forme di controllo della fauna che prescindono dagli accordi internazionali potrebbe determinare una pericolosa caduta proprio di questa immagine. Quindi, una soluzione seria di questo problema deve necessariamente passare attraverso un rigoroso rapporto con le altre realtà, attraverso il mantenimento di collegamenti e di forme di ricerca e di studio, e anche di responsabilità a livello comunitario, per poter operare nel giusto.

La norma regionale che ci si propone di ap-

provare, e che esclude il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, rischia senza dubbio di essere rigettata, perché non rispettosa di altre norme. Infatti, la fauna è un patrimonio indisponibile dello Stato e l'esigenza primaria di queste norme è quella subordinata praticamente all'interesse prevalente della conservazione del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario.

A mio avviso, quindi, non si può prescindere dal parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, mentre per il futuro è utile, direi indispensabile, pensare all'istituzione di un istituto regionale della fauna selvatica, che abbia compiti analoghi e collegamenti specifici con l'Istituto nazionale e con gli organismi scientifici nazionali e internazionali che si occupano della materia. Dispiace che la stragrande maggioranza della Commissione non abbia aderito, in sede di discussione della proposta di legge numero 69, al pressante invito dei consiglieri che chiedevano di procedere in questa direzione, e meraviglia un po' che solo oggi sia stato depositato un emendamento in cui sostanzialmente si afferma che l'Assessore si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell'Istituto nazionale della fauna selvatica e degli istituti universitari competenti in materia. Sostanzialmente si dice che la situazione non cambia, che rimane così come è adesso, in altre parole per fare questi piani si deve sentire il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica, e si dice anche che si provvederà ad istituire un istituto regionale per la fauna selvatica. Quindi, io credo che la proposta di legge in discussione abbia un valore assolutamente limitato, perché non risolve il problema ma lo rimanda solamente nel tempo.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.). Contrariamente a quello che diceva il collega Diana, la legge è un'attuazione sia della direttiva CE numero 409 del 1979, sia della Convenzione di Berna. Sono poteri che abbiamo come Regione Autonoma della Sardegna, poteri che ci sono stati riconosciuti dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 830 del 1988. Il rammarico è che si tratta di un provvedimento parziale, perché sia la Convenzione di Ber-

na che la direttiva CE sugli uccelli meriterebbero ed anzi necessitano da parte di questo Consiglio regionale di una norma di applicazione in tutti i loro aspetti.

Senza il comportamento assolutamente inqualificabile dell'Assessore della difesa dell'ambiente, che ha esasperato la questione dei cormorani, creando problemi per l'ordine pubblico, mettendo in ginocchio l'economia peschereccia di gran parte della Sardegna, noi non avremmo affrontato questo problema. Io credo che l'iniziativa dei consiglieri della Commissione agricoltura sia meritevole, perché hanno smosso, con provvedimento legislativo, un atto che è stato drammatizzato da cattiva amministrazione. Sì, effettivamente questa legge ha dei limiti, non avendo dato, noi Regione, un'attuazione completa né alla Convenzione di Berna, né alla direttiva CE. Non abbiamo gli strumenti necessari, quindi potrebbero essere sollevate delle obiezioni a questa legge sotto questo profilo. Ma, a parte il fatto che un istituto regionale per la fauna selvatica lo dobbiamo comunque istituire se vogliamo andare ad una nostra legge sulla caccia (provvedimento assolutamente urgente), nella nostra discrezionalità di darci gli strumenti amministrativi e tecnici per attuare le nostre prerogative noi possiamo servirci di ogni istituto o ente idoneo alla bisogna, sia di quello di cui si serve l'amministrazione statale, sia di altri istituti che siano idonei. E ricordiamo che della vicenda dei cormorani gli altri istituti davano una descrizione catastrofica, sostenendo che la popolazione era centuplicata, quindi l'abbattimento dell'uno per cento dei cormorani non eliminava gli altri novantotto che erano venuti ad aggiungersi all'unico cormorano originario di quindici anni fa. Effettivamente era una situazione che soltanto un atteggiamento non conscio dell'autonomia della Sardegna, un atteggiamento di chiusura da parte di quell'Istituto scientifico, ma non di altri, che potevano essere legittimamente interpellati, ha evitato. Ho presentato, assieme ad altri colleghi, un emendamento a questa legge per far sì che, appunto, la formulazione sia la meno attaccabile possibile.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Io non intendo intervenire, data anche l'ora tarda, ma poiché sento parlare da tanti di violazione di obblighi internazionali e di attuazione delle direttive comunitarie, non posso astenermi dal dire la mia, perché ritengo che la questione sia veramente centrale riguardo a questo delicato problema. E' vero, lo diceva l'onorevole Bonesu, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che riconosce la competenza della Regione a dare attuazione alle direttive comunitarie; ma non credo che questa sentenza dia competenza alla Regione di violare le direttive comunitarie. Allora il problema è vedere se questa legge è conforme o no alla direttiva comunitaria sulla protezione della fauna selvatica ed anche alla Convenzione di Berna. C'è, all'articolo 9 della direttiva, che è quella che interessa noi maggiormente, una norma che prevede la facoltà di deroga. Intanto non è una deroga assoluta e poi non riguarda le specie che rientrano nell'allegato 1. Io ho visto la direttiva e credo, per esempio, che i cormorani rientrino nell'allegato 1, quindi non ci sarebbe facoltà di deroga. Sappiamo benissimo, inoltre, che a livello internazionale la deroga non si configura come licenza di fare quello che si vuole, perché se lo Stato o la Regione interpretano in modo non corretto le norme della direttiva, gli altri Stati o la Commissione possono constatare una violazione della direttiva e deferire davanti alla Corte di giustizia non la Regione, ma lo Stato. Qui c'è, quindi, il problema che abbiamo evocato stamani, cioè la delicatissima questione che ci ha sempre condizionato riguardo alle nostre scelte a livello europeo, secondo cui lo Stato teme che noi possiamo violare gli obblighi internazionali e quindi dare luogo ad una sua responsabilità internazionale. Questo è un problema delicatissimo. Allora non ci basta dire che la legge regionale è fatta in attuazione della direttiva CE, perché bisogna vedere se è veramente in attuazione o se è in violazione della direttiva, e questo non lo possiamo decidere noi, questo devono vederlo anche le altre parti, cioè, ripeto, le parti contraenti della Convenzione di Berna o la Commissione, nel caso della Comunità Europea. Mi rendo conto che ci sono delle questioni sociali ed economiche delicatissime e sotto questo profilo la direttiva è in parte carente, pur prevedendo agli articoli 15 e 16 dei

procedimenti per adeguare attraverso l'opera di un comitato speciale, al progresso scientifico e tecnico la presente direttiva. Questo, infatti, può significare anche modificare gli allegati, per esempio i cormorani che figurano nell'allegato 1 potrebbero non figurare più in quell'allegato in quanto la situazione è cambiata. Allora qui, sì, ci poniamo in un'altra delicata questione, e cioè che noi in Sardegna siamo disarmati in questo momento, perché non abbiamo la possibilità di incidere sulla modifica di queste norme della direttiva, che però, finché rimangono tali vanno rispettate. Competenza di attuazione non significa, infatti, facoltà di violare le norme della direttiva.

Io ritengo che questa legge vada più attentamente formulata, che si debba porre l'accento anche sulla nostra esigenza di ottenere una modifica rapida delle norme della direttiva, che così come sono, a mio avviso, non ci consentono di elaborare una legge di questo tipo. Per queste motivazioni, che mi toccano molto da vicino, ma che toccano anche molto la credibilità della Sardegna a livello internazionale, la proposta di legge così com'è non può avere il mio consenso e quindi dichiaro l'astensione durante la votazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Boero. Ne ha facoltà.

BOERO (A.N.). Signor Presidente, io ho l'impressione che alcuni colleghi non abbiano capito il senso e la portata di questa legge, che, sì, prende lo spunto dall'emergenza cormorani, ma colma un vuoto legislativo proprio sulla prevenzione. Si parla tanto di "importanza scientifica" di questo provvedimento, ma questa parola, dagli interventi di alcuni colleghi, mi pare che sia decisamente abusata, tanto da mettere in dubbio le capacità degli organismi sardi esistenti, ed eventualmente istituendoli, di capire in modo compiuto e scientifico i processi naturali ed ambientali.

Qui io riaffermo che noi sardi non abbiamo l'anello al naso, abbiamo tutte le valenze umane sufficienti a capire tutti questi processi, pertanto gli istituti esistenti e lo stesso Assessore dell'ambiente in carica hanno la capacità e la conoscenza scientifica necessarie per adottare i provvedimenti, che per legge sono di loro competenza.

L'altro aspetto altamente positivo è che con questa legge si riafferma una volta per tutte, la specificità della Sardegna. E' vano, pertanto, aggrapparsi ad un'interpretazione *ad usum delphini* delle norme internazionali, perché chiaramente noi sappiamo che alcuni Paesi comunitari si sono dati quelle norme proprio per tenere sotto controllo alcune specie animali che a causa di un incremento abnorme potrebbero diventare nocive. L'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda, la Germania ne sono un chiaro esempio, e non stiamo parlando del Ruanda, del Burundi, o di quant'altro. Io ho l'impressione, quasi l'intima certezza, che le concezioni animaliste si vengano a confondere con le necessità dell'animale più importante sulla Terra: l'uomo. E allora non arrampichiamoci sugli specchi, non diamo interpretazioni troppo soggettive, invocando severe condanne, quando Stati dell'importanza di quelli citati non solo non vengono condannati, ma operano tranquillamente con normative simili il controllo sulle specie animali presenti nei loro territori.

La vicenda dei cormorani è stata senz'altro la scintilla che ha determinato la nascita di questa legge di importanza realmente scientifica e innovativa, ma a certi animalisti e ambientalisti devo ricordare che l'incremento abnorme di una specie, anche stanziale come la cornacchia o, in taluni casi, il cinghiale (la legge che ci accingiamo ad approvare non riguarda solamente i cormorani, è una legge di carattere generale contro qualunque evento di tal genere che da oggi in poi si dovesse verificare in tutte le specie animali migratrici e stanziali) può causare danno ad altre specie.

Quindi, basta con la demagogia, cerchiamo di essere sardi, padroni a casa nostra. La facoltà di richiedere in via preventiva un parere non vincolante dell'Istituto nazionale della fauna spetta comunque all'Assessore della difesa dell'ambiente. Nulla glielo impedisce, e non deve subire vincoli da istituti che essendo nati quando imperava, fino a non poco tempo fa, purtroppo anche in Italia, un certo tipo di cultura, possono apparire faziosi e forse hanno una visione unilaterale anziché una visione scientifica, seria e reale del problema.

Quindi, condividendo l'operato del Presidente della Commissione agricoltura di allora, della maggioranza di noi commissari, confido nella re-

sponsabilità e nella sensibilità di questo Consiglio, al di là di ogni schieramento partitico. Voterò pertanto a favore di questa proposta di legge. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Rassicuro i colleghi, sarò breve data l'ora. Io ritengo che forse mai i cormorani si siano sentiti gratificati quanto stasera dall'attenzione che questa discussione sta suscitando in Aula. Vorrei aggiungere un'opinione personale, nel senso che la lettura di questo progetto di legge, con le relazioni di maggioranza e di minoranza così dettagliate che lo accompagnano, è stata un ulteriore insegnamento nella mia ancor breve esperienza politica.

Dall'attenta lettura si evincono delle considerazioni che vanno a favore dei proponenti della legge, ma che portano, almeno hanno portato me, già da tempo, da quando ho letto per la prima volta il progetto di legge, a non trascurare le argomentazioni portate nella relazione di minoranza. Ora, chiaramente, il problema è stato già discusso e messo in luce dagli interventi che mi hanno preceduto, ma può essere visto in chiavi diverse, e certamente è giusto porre in primo piano quelle che sono le ripercussioni anche sull'attività della nostra popolazione, sui suoi risvolti economici, sugli alti danni che una proliferazione così incontrollata di una fauna selvatica, quale quella di cui discutiamo, può portare sotto altri punti di vista. Certamente occorre considerare sia le argomentazioni portate dalla relazione di minoranza, in quanto lumeggiano altri aspetti della normativa comunitaria che non vengono richiamati dalla relazione di maggioranza, e che perciò contribuiscono a darci un quadro complessivo più vasto e articolato dell'effettiva situazione normativa, sia l'intervento, con la competenza dell'onorevole Fois, quando nel motivare la sua astensione richiama l'attenzione di questa Assemblea sulla responsabilità di poter violare, anche non volendo, delle normative comunitarie, il che potrebbe essere causa di rinvio di questa legge.

Io vorrei sottolineare, non appesantendo la discussione, un altro aspetto: mi pare che sotto

certi profili non ci sia un totale contrasto tra quello che è il testo della legge e le argomentazioni che la relazione di minoranza ci propone, in quanto, se mi riferisco all'articolo 1, nella legge viene detto "Tale controllo della fauna selvatica che prolifera esageratamente viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici". Cioè, la legge stessa, sotto questo profilo, viene incontro ad esigenze, quali quelle sottolineate dalle normative comunitarie, e viene incontro a quello che la relazione di minoranza auspica come approccio al problema. Forse, se possibile, sarebbe meglio sfumare il significato della frase "Qualora i predetti metodi siano inefficaci l'Amministrazione regionale dispone...", sostituendo "dispone" con "può disporre", riservando cioè all'amministrazione regionale e all'Assessore competente la liceità, non l'obbligo, di disporre piani di abbattimento.

AMADU (Gruppo Misto), relatore di maggioranza. Trasposizione letterale della normativa nazionale.

MACCIOTTA (P.D.). D'accordo, io avrei usato una forma simile a quella che sto proponendo.

Detto questo, vorrei fare riferimento alla parte propositiva, richiamata dalla relazione di minoranza, soprattutto, a parte le direttive già citate dal collega Fois, la nota della Commissione europea del 15 febbraio di quest'anno. Questa nota mette in luce quelle che sono le possibilità di interventi sul piano ecologico, di interventi sul piano economico, di interventi di studio a medio e lungo termine, con finanziamenti nazionali ed internazionali. Ora, senza contrastare quello che è l'orientamento della legge e le motivazioni che la supportano, vorrei fare un appello alla Giunta regionale perché, ora che siamo a mio avviso lontani - anche se qualcuno sostiene il contrario - dalla stagione cruciale in cui maggiore è la presenza dei cormorani, dia attuazione a tutte le possibilità prospettate. Mi pare che questa legge ci consenta, anche nella dizione che ho richiamato prima, di mettere in opera tutte le possibilità, sia di studio, sia di intervento a livello internazionale, là dove il problema nasce, cioè dove inizia la moltiplicazione incontrollata della fauna, di cui poi noi subiamo gli effetti. Il punto è questo. Io vorrei

richiamare la Giunta sull'opportunità che, oltre alla consultazione con gli istituti specializzati, che l'emendamento numero 1 determina in maniera più chiara, vengano attivati dei contatti con il Governo affinché il problema possa essere esaminato a livello di istituzioni internazionali, come richiamato dalla nota della Comunità Europea. Mi pare che questo aspetto non debba essere trascurato, anche perché, sotto il profilo delle relazioni internazionali, potrebbe mettere sotto una nuova luce la sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'onorevole Bonesu, in quanto, oltre che nel senso che l'onorevole Fois ha chiaramente illustrato, potrebbe essere vista come legittimazione, per la competenza che riconosce, di un intervento diretto della Regione e dell'Unione Europea. Il che, sotto il profilo delle competenze che noi rivendichiamo, del lavoro che si sta facendo in Commissione Statuto, e anche dei rapporti della Regione con organismi internazionali, potrebbe essere un'utile base per l'estensione e l'approfondimento di problemi inerenti anche al versante politico. Quindi, nel dichiarare che soltanto alla fine di questa discussione preciserò se il mio sarà un atteggiamento di astensione o di approvazione della legge, vorrei personalmente impegnare la Giunta a mettere in moto tutte le possibilità che la nota della Comunità Europea ci offre, prima di arrivare alla misura ultima che la legge prevede, cioè ai piani di abbattimento.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Circa trent'anni fa, mentre ammiravo i voli dei cormorani che si spostavano dal sud verso il nord del Sinis, non immaginavo che, oggi, in questa sede, avrei discusso di quello che è diventato "il problema dei cormorani". Allora i cormorani non erano un problema; c'era un perfetto equilibrio biologico ed ecologico; oggi, invece, ci troviamo di fronte ad una situazione completamente mutata. E, benché io non abbia in materia di diritto le certezze che qualche collega che mi ha preceduto mostra di avere, ho però la piena consapevolezza del danno enorme, quantificabile e quantificato, che i cormorani stanno arrecando alla nostra economia, in

particolare al settore della pesca. La relazione di maggioranza quantifica questo danno in una cifra compresa tra gli otto e i dieci miliardi a stagione. Ciò si può dimostrare molto facilmente: soltanto negli stagni dell'Oristanese, in cui svernano (in realtà non svernano soltanto, stanziano per più di sei mesi), questi volatili consumano ciascuno dai 400 ai 500 grammi di pesce di vario genere (cefali, triglie e così via) al giorno. Di conseguenza diecimila cormorani consumano, in lire, cinquanta milioni al giorno. Un breve calcolo e arriviamo subito a dieci miliardi a stagione. Ma il problema è che la popolazione dei cormorani in Sardegna aumenta di anno in anno in proporzione aritmetica, avendo trovato un luogo in cui si può facilmente alimentare. Da questo punto di vista, è evidente che la necessità di tutelare una specie animale in estinzione oggi non esiste più.

Nella relazione di minoranza, fra le cose dette dal collega Diana, ho trovato alcuni ragionamenti corretti e accettabili. Direi che, in fondo in fondo, le cose dette dal collega Diana coincidono con quanto stanno dicendo i colleghi di maggioranza. Io spero che lui voti a favore della proposta di legge dal momento che è stato introdotto questo emendamento, che, badate bene, non fa altro che riproporre la norma della legge nazionale pari pari. Quindi si tratta, semplicemente, di approvare una norma nazionale che esiste già e inserirla nella legislazione regionale, con un aspetto nuovo: quello di far assurgere l'Ufficio per la fauna, che la Regione ha già, al rango di istituto faunistico, attribuendogli i requisiti di specializzazione di un istituto nazionale, fermo restando che l'Assessore della difesa dell'ambiente può richiedere pareri anche agli istituti universitari e via dicendo. Il problema quindi, qual è? Il problema non è quello che poneva il collega Diana, quando si riferiva a un piano di abbattimento incontrollato, che nessuno chiede e che nessuno propone, badate. Del resto anche il limitato intervento che ha comportato l'abbattimento di pochissimi cormorani nella stagione scorsa è servito a difendere notevolmente il prodotto ittico.

DIANA (Progr. Fed.). Intervento autorizzato.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Autorizzato, sì,

però è chiaro che nel momento in cui la popolazione dei cormorani aumenta a dismisura aumentano enormemente anche i rischi. Io mi sono recato giorni fa nelle peschiere e ho visto che molti pesci sono scampati alla morte perché solamente feriti, beccati come si suol dire, ma molti altri sono morti, quindi il danno non è costituito soltanto dalla sottrazione dei pesci di cui i cormorani si cibano, ma anche dalla morte di quei pesci che sono stati semplicemente feriti. Il problema sta assumendo dimensioni tali da rendere assolutamente necessario un immediato intervento, però non con sistemi che non producono nulla, collega Diana, perché non si può parlare di sistemi cosiddetti ecologici o di protezione in stagni delle dimensioni di quelli della Sardegna. Un'azione di difesa può essere condotta nelle vasche di allevamento, ma non in uno stagno di mille o duemila ettari. Il problema va risolto sia con piani di abbattimento controllati, sia intervenendo, come proponeva il collega Diana, nelle aree geografiche di riproduzione.

Questa proposta di legge non arriva in Aula oggi per caso: c'era un impegno di tutti i Capigruppo, i quali si sono resi conto dell'entità del problema.

Il nuovo Assessore della difesa dell'ambiente probabilmente non sa ancora quali impegni sono stati assunti; non sa che il Presidente della Giunta regionale, giustamente, aveva promesso di contattare gli organismi comunitari.

Per tutte le motivazioni esposte, credo che questa proposta di legge rappresenti uno strumento importante per poter risolvere il problema alla radice. Nel frattempo ritengo, però, indispensabile intervenire con piani di abbattimento controllati, sentito il parere degli organismi scientifici di cui si è detto.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (A.N.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, cercherò di essere breve, vista l'ora tarda. Occorre innanzi tutto precisare che sin dal 1979 esiste una normativa comunitaria su questa materia, e che lo Stato italiano ha approvato, nel 1992, una legge concernente norme per la protezione della fauna selvatica.

La Regione sarda sembra averlo ignorato fino ad oggi, e infatti ci siamo occupati in Commissione di questo argomento a distanza di sedici anni dall'approvazione della normativa CEE e di tre anni dall'istituzione di una norma nazionale che contempla il problema. Purtroppo alla presa d'atto di questo problema ci si è arrivati soltanto quando davanti al palazzo del Consiglio regionale, nel febbraio di quest'anno, sono venuti a protestare i pescatori di Cabras, cioè stiamo legiferando soltanto su protesta popolare, mentre gli strumenti che ci consentivano di farlo esistono da tempo. Ci si dimentica, inoltre, che proprio la Regione, troncando una vertenza che è durata oltre cinquant'anni, ha deciso di acquistare, utilizzando danaro pubblico, danaro dei sardi, lo Stagno di Cabras, un bene che si riteneva redditizio per diverse cooperative di pescatori. Quindi il problema è di natura pratica: siamo qui per legiferare su problemi che ci sono stati posti dai pescatori di Cabras, altrimenti non l'avremmo fatto.

In Aula si sta ora svolgendo un interessante e lungo dibattito, ma in Commissione il dibattito è stato lunghissimo, in particolare si è discusso animatamente sulle ragioni del WWF, il che ha comportato numerosi rinvii prima di pervenire al testo di legge che ora stiamo esaminando. Alle perplessità di coloro che sostengono le ragioni del WWF si aggiungono problemi di natura giuridica e di carattere internazionale, ma quello che alcuni colleghi, tra cui il collega pattista, si sono posti è un falso problema. Noi, infatti, avevamo detto chiaramente in Commissione che sia nella Costituzione che nello Statuto sardo c'erano tutti gli strumenti per legiferare sulla materia senza sconfinare nell'illegittimità. Era nostro dovere prenderne atto. La riprova di tutto ciò - bisogna leggerle le leggi, è inutile discuterne soltanto per sentito dire - è che questo disegno di legge non è altro che l'attuazione di una direttiva comunitaria e di una legge nazionale del 1992, nonostante ci siano, lo ripeto, gli strumenti che ci consentono di legiferare in modo esclusivo in materia di caccia e pesca. Del resto i cormorani non sono arrivati ieri in Sardegna, e che si stessero riproducendo in misura esponenziale lo si sapeva da anni, tant'è che i pescatori hanno potuto protestare con il supporto di ricerche scientifiche dell'Università di Bologna e di altri

istituti. La Commissione, o chi per lei, doveva solo prendere atto della situazione che si era verificata nello Stagno di Cabras, così come descritta da tutti i colleghi che sono intervenuti

L'articolo 9 della direttiva CE, a cui tutti fanno riferimento, recita: "...sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7, 8, per le seguenti ragioni:...". E fra le tante indica: "... per prevenire gravi danni all'agricoltura, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque". L'Italia, adeguandosi a questa direttiva, nel 1992, quindi a tredici anni di distanza dalla sua emanazione, finalmente è riuscita ad approvare la legge numero 157, che all'articolo 1 recita: "Le Regioni a Statuto ordinario" (quindi quando richiamiamo la legislazione nazionale ci stiamo riferendo alle Regioni a Statuto ordinario, e la nostra non lo è) "provvedono ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela delle specie della fauna selvatica, in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie". Questo è il testo della legge nazionale. La Commissione agricoltura cosa ha deciso nel prendere atto che la situazione di fatto era quella? Intanto vi erano le resistenze dell'Assessore della difesa dell'ambiente, il quale sembrava voler attuare non si sa quale marchingegno prima di decretare l'abbattimento di un certo numero di esemplari; alla fine, poiché è impensabile che si possa disporre una rete metallica al di sopra di circa cinque ettari di stagno, ci si è orientati verso sistemi scientifici. Ma non è questo il punto del problema; l'unica alternativa praticabile era, appunto, l'abbattimento degli uccelli, il che fa rizzare i capelli a coloro che si sentono di tutelare a qualsiasi costo i cormorani, ma non i pesci che ne sono le vittime. A prescindere da queste delicatezze d'animo, non bisogna dimenticare che le norme sono fatte nell'interesse degli uomini, prima che degli animali. In questo caso nell'interesse di centinaia di pescatori che dalla loro attività traggono il sostentamento per sé e per i propri familiari. Soltanto questa considerazione, quindi, avrebbe dovuto indurre chi si opponeva in Commissione e chi si oppone oggi in Aula all'approvazione di questa legge a porsi per lo meno il problema della priorità degli interessi; a mio avviso si deve legiferare prima di tutto per la

tutela degli uomini e poi per la tutela degli animali. I cormorani, in Sardegna, essendosi moltiplicati in modo esponenziale, sono diventati una specie predatrice che non è più necessario proteggere. E' questo che si deve far presente agli organi nazionali, e sovranazionali, anziché star lì a parlare del sesso degli angeli. Bisogna ricordare, a chi ha il dovere di regolamentare questa materia, che è necessario tenere sempre sotto controllo le specie animali e che si possono adottare misure come la sterilizzazione o l'abbattimento se il caso lo richiede.

I cormorani non sono più gli uccelli da sogno di trent'anni fa, che Ferrari descriveva poc'anzi; sono diventati dei veri e propri predatori e stanno distruggendo un patrimonio di miliardi che la Regione aveva acquisito per metterlo a disposizione di quegli stessi pescatori che oggi stanno morendo di fame.

Questa è l'ottica che ha spinto la Commissione a legiferare, su strumenti precisi e chiari. Non stiamo derogando a niente, e mi sembra sbagliato chiedere una proroga, come qualche collega ha fatto, perché significa semplicemente rinviare il problema nel tempo. Cosa faremo ad ottobre quando ci sarà la prossima migrazione? L'Assessore, o chi per lui, deve dire oggi quali sistemi alternativi all'abbattimento intende adottare, fra quelli previsti dalla legislazione vigente. Altrimenti si dovrà inevitabilmente ricorrere all'uccisione di un numero di esemplari che resta da stabilire. Non creiamo, comunque, falsi problemi, come quello dei cacciatori, perché nessuno ha il piacere di ammazzare un cormorano, che peraltro non è commestibile né commerciabile. D'altronde la legge prevede espressamente il modo in cui questa soluzione estrema va realizzata, e chi la deve eseguire, quindi stiamo operando all'interno delle leggi europee, delle leggi statali e, grazie a Dio, delle leggi della Sardegna.

L'emendamento che abbiamo presentato serve a fugare un timore che non aveva ragion d'essere, perché nel secondo comma dell'articolo 1 è previsto il parere preventivo di due organismi regionali che non saranno qualificati come può esserlo un istituto nazionale, ma che sono pur sempre qualificati se non altro per verificare l'aumento abnorme di una popolazione animale. Già questo è sufficiente per ritenere che abbiamo fatto

una buona legge e quindi invito tutti i colleghi a votarla così com'è, senza nessuna modifica.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (Progr. Fed.). Io ho rispetto della stanchezza dell'Assemblea e sarò breve, anche per non incorrere in quell'accusa che nelle assemblee greche si faceva a chi parlava a lungo, definendolo un *loidorein*, termine che non viene tradotto con nessuna parola italiana, ma che trova corrispondenza in un'espressione sarda, campidanese: *a si lareddiai*. Per non cadere in questo, dico solo che stamattina alle 7 mi sono recato alla peschiera di Cabras e i pescatori che vi stavano lavorando mi hanno detto testualmente che, se non fossero stati messi in condizione di abbattere 150 cormorani su 10.000 forse non sarebbero stati lì a pescare, perché anche l'abbattimento autorizzato di 150 cormorani su 10.000 per un periodo non brevissimo, aveva messo in fuga gli altri cormorani, quasi consapevoli del fatto che non si sparava a salve e rischiavano di farsi ammazzare per davvero. Non sto scherzando, è un dato di fatto. Quindi, non si tratta di avercela con i cormorani perché sono troppi; la difesa migliore di una specie è far sì che non si moltiplichino in modo abnorme, perché la moltiplicazione abnorme precede l'estinzione di qualsiasi specie, sia vegetale che animale. Le palme nane del Sinis stanno morendo, ma prima di morire sono diventate gigantesche per dimensione e per quantità. A parte questo a me preme difendere il lavoro duro e importante dei pescatori e anche poter continuare a mangiare i pesci buoni e freschi di Cabras, così come li ho mangiati fin dall'infanzia.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della difesa dell'ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla relazione di maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERTOLOTTI, *Segretario f.f.*:

Art. 1

Controllo della fauna selvatica

1. L'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CE n. 79/409 del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e dell'articolo 9 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con Legge 5 agosto 1981, n. 503, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora i predetti metodi siano inefficaci l'Amministrazione regionale dispone piani di abbattimento. I piani di abbattimento sono attuati dal personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da personale munito di autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria sotto la vigilanza del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. I provvedimenti per l'attuazione della presente legge sono adottati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, che si avvale della consulenza tecnico scientifica dell'Ufficio regionale della fauna istituito ai sensi dell'articolo 12 e successive modifiche e integrazioni della stessa legge regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato

presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTOLOTTI, *Segretario f.f.*:

Emendamento sostitutivo parziale Bonesu - Carloni - Ladu - Ferrari - Macciotta - Floris - Montis - Scano

Art. 1

Il secondo comma è sostituito dal seguente:
“ I provvedimenti per l’attuazione della presente legge sono adottati con decreto dell’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all’art. 5 della legge regionale 28 aprile 1978 n. 32. Sino all’istituzione di un istituto regionale per la fauna selvatica, l’Assessore si avvale della consulenza tecnico-scientifica dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e degli istituti universitari competenti in materia”. (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell’emendamento ha facoltà di illustrarlo.

BONESU (P.S.d’Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Amadu.

AMADU (Gruppo Misto), *relatore di maggioranza*. Si dà parere favorevole.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l’Assessore della difesa dell’ambiente.

SABA, *Assessore della difesa dell’ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Metto ora in votazione l’articolo 1. Chi lo

approva alzi la mano.

(E’ approvato)

Si dia lettura dell’articolo 2.

BERTOLOTTI, *Segretario f.f.*:

Art. 2

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d’Az.). Io sono dell’opinione di non approvare l’articolo 2, perché in questo momento non vi è urgenza. Approvare una dichiarazione d’urgenza in agosto non è molto opportuno, in genere, non sussistendo i motivi per far entrare in vigore la legge al più presto possibile. Un giorno o una settimana prima o dopo non ha importanza, l’importante è che sia in vigore per ottobre. Quindi chiedo la controprova della votazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l’articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale della proposta di legge numero 69.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l’appello. (*E’ estratto il numero 77, corrispondente al nome del consigliere Edoardo Usai.*)

Prego il consigliere Segretario di procedere

all'appello iniziando dal consigliere Usai Edoardo.

BERTOLOTTI, *Segretario f.f.*, procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Usai Edoardo - Usai Pietro - Zucca - Amadu - Aresu - Ballero - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Carloni - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Ghirra - Granara - Ladu - Liori - Loddo - Manchinu - Marteddu - Masala - Murgia - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Randaccio - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Secci.

Si sono astenuti: il Presidente Selis - Diana - La Rosa - Macciotta.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	45
astenuti	4
maggioranza	23
favorevoli	45

(Il Consiglio approva).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
"Finanziamento ai Comuni ed ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1995, n. 15" (115)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 115. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole La Rosa, relatore.

LA ROSA (Progr. Fed.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

DEIANA (Popolari), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

BERTOLOTTI, *Segretario f.f.*:

Art. 1

1. Al fine di sostenere finanziariamente i soggetti ai quali siano stati approvati e che attuino progetti di lavori socialmente utili con l'utilizzo dei lavoratori beneficiari del sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono autorizzate, nell'anno 1995, contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l'acquisto di materiali ed attrezzature, la corresponsione di noli e le spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

BERTOLOTTI, *Segretario f.f.*:

Art. 2

1. Le disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del precedente articolo, sono così ripartite:

– una quota fissa di lire 300.000 valida per l'intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato;

– la disponibilità residua è attribuita, in rapporto alla natura ed alla qualità dell'intervento, secondo le seguenti percentuali variabili, calcolate sull'intero costo del progetto, esclusa la parte direttamente retributiva:

a) in misura del 20 per cento e fino ad un massimo di lire 20 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli ed attrezzature;

b) in misura del 40 per cento e fino ad un massimo di lire 30 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli ed attrezzature;

c) in misura del 60 per cento e fino ad un massimo di lire 50 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli ed attrezzature.

2. Gli interventi di cui al presente articolo non competono quando il soggetto progettuale ed attuatore sia o un ramo dell'amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Vassallo. Ne ha facoltà.

VASSALLO (R.C.-Progr.). Io ho letto l'articolo 2 e ritengo che, come spesso accade per i provvedimenti che hanno il carattere dell'urgenza, probabilmente stiamo commettendo un errore. Per un disguido non è stato presentato un emendamento e mi rendo conto che non è possibile farlo in questa fase, però chiedo che si trovi comunque un sistema per modificare l'articolo 2, anzi presenterò io stesso una proposta di modifica, perché veramente se approvassimo l'articolo 2 così com'è concepito creeremo più danni che benefici. Perché? Perché l'articolo 2 riguarda la ripartizione dei fondi per i materiali, le attrezzature e i noli. Ma per far questo bisogna conoscere come sono stati formulati i progetti, e noi sappiamo che i comuni li hanno formulati sulla base di una scheda, a suo tempo inviata dall'Assessorato del lavoro, quindi dal precedente Assessore; una scheda di carattere puramente generale, nel senso che indicava soltanto per titoli le caratteristiche dei progetti, ma

era priva di qualunque considerazione di carattere economico e progettuale atta ad offrire allo stesso Assessorato una visione completa dei singoli progetti consentendo quindi l'espressione di un giudizio corretto sugli stessi. Oltre a questo occorre considerare l'aspetto temporale, nel senso che il contributo viene dato non tanto per il tempo in cui i lavoratori in cassa integrazione vengono utilizzati, ma solamente in base alla qualità del progetto stesso. Per cui vi possono essere amministrazioni comunali che, tenendo conto dell'esigenza sociale di reinserire queste persone nel mondo del lavoro, hanno presentato progetti di durata annuale (perché questo è il tempo massimo per il quale si possono occupare i lavoratori in cassa integrazione) però proprio per aver voluto utilizzare il tempo massimo consentito si vedono accreditati di contributi per materiali e noli in misura di sicuro proporzionalmente inferiore rispetto ai comuni che invece hanno presentato un progetto limitato nel tempo, per esempio quattro o sei mesi.

In altre parole, se i lavoratori vengono impiegati per un massimo di un anno, per esempio nella manutenzione ordinaria delle strade, di sicuro i contributi che possono essere concessi al comune che li assume non saranno sufficienti. Il comune sarà perciò costretto a rimpinguiarli con fondi propri, perché comunque vi è l'esigenza di tenere occupati quei lavoratori per un anno intero. L'articolo così come proposto crea non soltanto una disparità, ma fa sì che le amministrazioni che sino ad oggi non hanno attivato i lavori socialmente utili lo possano fare modificando la fisionomia dei progetti, e cioè prescindendo dal periodo di utilizzo dei lavoratori e curando solamente l'aspetto finanziario.

Per cui questa norma, così come è concepita non la condivido e sono convinto che creerà notevoli problemi.

Io mi rendo conto che l'Assessorato ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda tutto il resto, in particolare, con una norma che parifica il trattamento economico si è sanata la situazione di quei lavoratori che ingiustamente percepivano un salario inferiore, rispetto agli altri. Ritengo, tuttavia, che vi sia la necessità di rivedere sostanzialmente questo articolo 2, per le motivazioni che ho esposto, in modo da conseguire soprattutto l'obiettivo

di occupare i lavoratori in cassa integrazione per il tempo più lungo possibile.

Mi rendo conto che il Regolamento non prevede che in questa fase si possa modificare l'articolo, ma mi auguro che l'Assessore, comunque, tenga conto delle considerazioni fatte e provveda a presentare una propria proposta di modifica della legge. In ogni caso mi ripropongo di presentare immediatamente una mia proposta di modifica per evitare che si crei una situazione di grave ingiustizia e soprattutto di danno per gli stessi lavoratori, i quali, ferma restando la dicitura dell'articolo, riceverebbero un beneficio soltanto parziale dall'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Onorevole Vassallo, in sede di applicazione la Giunta valuterà il da farsi. Se sarà necessario apportare delle modifiche lei potrà comunque avanzare le sue proposte in una prossima occasione, ma non è possibile farlo adesso perché siamo in sede di votazione.

Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 3.

BERTOLOTTI, Segretario f.f.:

Art. 3

1. Il sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995, è concesso ed elevato a lire 400.000 fisse mensili, ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili cui compete un sussidio statale pari a lire 7.500 orarie, entro un massimo di 80 ore mensili, sempre nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1995 e del decreto legge 14 giugno 1995, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 15 del 1995, quantificato in lire 200 mila, nonché il sussidio di cui al precedente comma, è concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino fino a 10 gior-

nate effettive di lavoro compete un terzo del sussidio: fino a 20 giornate i due terzi ed oltre le 20 giornate l'intero sussidio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

BERTOLOTTI, Segretario f.f.:

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Capitolo 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 e art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)

1995	lire	5.000.000.000
1996	lire	---
1997	lire	---

mediante riduzione della voce 10 della tabella B, allegata alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 7.

In aumento

10 - LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Capitolo 10136/01

Fondo per l'attivazione di lavori socialmente utili (art. 1, L.R. 9 giugno 1995, n. 15 e articoli 1 e 3 della presente legge)

1995	lire	5.000.000.000
1996	lire	---
1997	lire	---

3. Alle dotazioni del Fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

BERTOLOTTI, Segretario f.f.:

Art. 5

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Marteddu. Ne ha facoltà.

MARTEDDU (Popolari). Per le stesse ragioni per le quali abbiamo abolito l'urgenza negli altri progetti di legge, chiedo anche su questo disegno di legge l'abolizione dell'urgenza.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Marteddu equivale ad una richiesta di controprova. Metto in votazione l'articolo 5. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per ap-

pello nominale del disegno di legge numero 115.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì; coloro i quali sono contrari risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello. *(E' estratto il numero 52, corrispondente al nome del consigliere Marteddu.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Marteddu.

BERTOLOTTI, Segretario f.f., procede all'appello.

Rispondono sì i consiglieri: Marteddu - Masala - Nizzi - Obino - Oppia - Petrini - Randaccio - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Secci - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo - Zucca - Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Berria - Bertolotti - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Fadda - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Loddo - Macciotta - Manchinu.

Si è astenuto: il Presidente Selis.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	48
votanti	47
astenuti	1
maggioranza	25
favorevoli	47

(Il Consiglio approva).

Sui lavori del Consiglio

PRESIDENTE. Abbiamo così concluso, salvo per una legge che abbiamo concordemente deciso di rinviare a settembre, l'intero carico di provvedimento che il Consiglio aveva all'ordine del giorno prima della pausa estiva. Lo dico perché questo comporta che le Commissioni intensifichino il proprio lavoro già da settembre. Mi sembra però significativo che tutti i provvedimenti all'or-

dine del giorno siano stati esitati. Restano da discutere numerose interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali per evitare che si accumulino, sarà opportuno riservare delle sedute *ad hoc* molto più rapide. Però mi sembra che la seduta di oggi, l'ultima prima dell'estate, sia stata significativa. Ritengo che le Commissioni possano lavorare ancora per una o due settimane, così pure l'Ufficio di Presidenza, invece non credo che il Consiglio verrà convocato nel mese di agosto, salvo imprevisti.

Io invito tutti i colleghi a riflettere su questo primo anno di attività, per cercare di fare assieme un salto anche di qualità in futuro. Credo che nella seduta odierna, al di là della fin troppo facile retorica, per gli argomenti che sono stati discussi, a prescindere dai contenuti che si possono condividere o no, soprattutto per la legge di riforma degli

organi di amministrazione degli enti, tutte le componenti politiche abbiano profuso un serio sforzo, un serio impegno per trovare un metodo di lavoro che trovi nel terreno istituzionale il punto di convergenza e di confronto e quanto più è possibile di incontro.

Auguro a tutti voi buone vacanze, e spero che a settembre ci ritroveremo non solo più riposati, ma con una rinnovata voglia di lavorare.

Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 23 e 16.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Antonio Dessì
